

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 151° - Numero 35

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° settembre 2010

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081**

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 87. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 luglio 2010 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Opere pubbliche - Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Criteri di aggiudicazione - Previsione, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta, che il costo del lavoro non possa essere soggetto a ribasso d'asta, nonché esclusione di giustificazioni da parte dell'offerente in caso di offerte anormalmente basse - Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, violazione dell'obbligo di osservanza delle norme comunitarie, esorbitanza dai limiti statutari.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 13 luglio 2010, n. 568, art. 3, comma 1, lett. d) ed f).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Siciliana, art. 14, lett. g); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 87, comma 2, lett. g).

Opere pubbliche - Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Criteri di aggiudicazione - Previsione che in tema di valutazione dell'anomalia delle offerte le giustificazioni siano presentate dai concorrenti già in sede di gara - Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, violazione dell'obbligo di osservanza delle norme comunitarie, esorbitanza dai limiti statutari.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 13 luglio 2010, n. 568, art. 3, comma 1, lett. e).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Siciliana, art. 14, lett. g); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 86; direttiva 2004/18/CE, art. 55 del 31 marzo 2004.

Opere pubbliche - Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Criteri di aggiudicazione - Requisiti per la qualificazione - Inclusione delle informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa - Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, violazione dell'obbligo di osservanza delle norme comunitarie, esorbitanza dai limiti statutari.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 13 luglio 2010, n. 568, art. 3, comma 1, lett. g).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Siciliana, art. 14, lett. g); d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, art. 7, comma 1, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Opere pubbliche - Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario - Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, violazione dell'obbligo di osservanza delle norme comunitarie, esorbitanza dai limiti statutari.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 13 luglio 2010, n. 568, art. 4, commi 5, 6, 7 e 8.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Siciliana, art. 14, lett. g); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 11, commi 9, 10, 10-bis e 10-ter.....

Pag. 1

N. 7. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 22 luglio 2010 (della Regione Puglia).

Ambiente - Parchi - Decreto del Ministro dell'ambiente con il quale "l'avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella è nominato Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 30 aprile 2010 e comunque non oltre la nomina de presidente" - Lamentata nomina di un commissario straordinario senza il previo avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del presidente, di cui all'art. 9, comma 3, della legge quadro sulle aree protette - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Puglia - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative della Regione nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nelle materie esclusive in via residuale dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca, delle competenze amministrative, nonché dei principi di riserva di legge, leale collaborazione, trasparenza, imparzialità e buon andamento nei rapporti fra Stato e autonomie - Richiesta di dichiarare che, in mancanza della leale collaborazione necessaria per addivenire all'intesa ex art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 con la Regione Puglia per la nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano, non spetta al Ministro dell'ambiente provvedere alla nomina del Commissario straordinario - Conseguente richiesta di annullare l'atto impugnato.

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 12 maggio 2010, n. 384.
- Costituzione, artt. 5, 97, 117, commi terzo e quarto, e 118; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, comma 3.

Pag. 4

N. 222. Ordinanza del Giudice di pace di Isernia del 12 febbraio 2010.

Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione dell'assenza di un giustificato motivo come elemento costitutivo del reato o quanto meno come esimente - Disparità di trattamento rispetto alla più grave ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di colpevolezza - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, comma terzo.


Pag. 8

N. 223. Ordinanza del Giudice di pace di Palermo del 18 dicembre 2009.

Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Questione di legittimità costituzionale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117.

Pag. 10



N. 224. Ordinanza del giudice di pace di Torino del 30 novembre 2009.

- **Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Danno biologico per lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) - Criteri e misure di risarcimento previsti dal codice delle assicurazioni private - Liquidazione tabellare agganciata al valore del punto base di invalidità e ai coefficienti di variazione corrispondenti alla gravità del danno e all'età del danneggiato - Impossibilità per il giudice di aumentare di oltre un quinto tale ammontare in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato - Conseguente inapplicabilità di criteri e valori risarcitori di formazione giurisprudenziale - Limitazione del diritto all'integrale risarcimento del danno alla persona, non giustificata da un adeguato contemperamento degli interessi in gioco - Diversità di trattamento tra situazioni identiche (applicandosi la previsione censurata solo ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli ed in caso di azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore) - Irragionevole possibilità che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2009, il danneggiato ottenga un diverso ammontare risarcitorio a seconda che agisca contro la propria impresa assicuratrice e/o contro il responsabile del danno - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'uguale trattamento di situazioni di fatto diverse - Irragionevole livellamento del risarcimento rispetto alle conseguenze dinamico-relazionali delle lesioni (tanto più a seguito del divieto di autonoma liquidazione del danno morale, affermato dalle Sezioni unite della Cassazione) - Compressione irragionevole del diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale - Eccesso di delega, non avendo la legge parlamentare autorizzato l'introduzione di alcun limite al risarcimento del danno.**Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24, (32), e 76, in relazione all'art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 38.....

Pag. 10

N. 225. Ordinanza del Giudice di pace di Perugia dell'11 dicembre 2009.


Assegno bancario - Mancato pagamento, in tutto o in parte, per carenza di provvista - Preavviso di revoca al traente dell'autorizzazione ad emettere assegni - Necessità che il trattario effettui la relativa comunicazione prima del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative (così da permettere al traente di effettuare il pagamento tardivo) - Omessa previsione - Illogicità e irrazionalità, disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche, violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

- Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Assegno bancario - Mancato pagamento, in tutto o in parte, per carenza di provvista - Preavviso di revoca al traente dell'autorizzazione ad emettere assegni - Necessità che il trattario effettui la relativa comunicazione anche alla persona fisica che, dopo aver emesso l'assegno in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, abbia perduto tale qualità nel periodo tra la data di emissione e la scadenza del termine per il pagamento tardivo - Omessa previsione - Illogicità e irrazionalità, disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche, violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

- Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 9-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

Pag. 19



N. 226. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo del 6 marzo 2010.

**Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Previ-
sta adozione di tutte le misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura
logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impos-
sibilità di cuocere cibi - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di
trattamento tra detenuti - Inosservanza del divieto di trattamenti contrari al senso
di umanità.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), n. 2.4 (*recte*: n. 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

Pag. 21

N. 227. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo del 6 marzo 2010.

**Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Limi-
tazione della permanenza all'aperto ad una durata non superiore a due ore al giorno
- Inosservanza del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità - Lesione del
diritto alla salute.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), n. 2.4 (*recte*: n. 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 27, comma terzo, e 32, primo comma.

**Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Previ-
sta adozione di tutte le misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura
logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impos-
sibilità di cuocere cibi - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di
trattamento tra detenuti - Inosservanza del divieto di trattamenti contrari al senso
di umanità.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), n. 2.4 (*recte*: n. 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 27, comma terzo, e 32, primo comma.


Pag. 25

N. 228. Ordinanza della Commissione tributaria regionale della Toscana del 23 marzo 2010.

**Imposte e tasse - Riscossione mediante ruoli - Notificazione della cartella di pagamento
- Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia dell'atto - Previsione che, in tali casi, la
notificazione si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l'avviso del depo-
sito dell'atto è affisso nell'albo comunale - Conseguente impossibilità che il termine
per l'impugnazione della cartella dinanzi al giudice tributario decorra dalla concreta
conoscibilità di essa da parte del destinatario, procurata dal ricevimento della rac-
comandata informativa - Irragionevole sproporzione tra la tutela degli interessi del
notificante e del notificatario, in contrasto con il principio di parità del contraddit-
torio - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e inviolabilità della difesa
- Richiamo alla sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 [quarto comma].
- Costituzione artt. 3, 24 e 111.

Pag. 30



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 87

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 luglio 2010
(del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Opere pubbliche - Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Criteri di aggiudicazione - Previsione, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta, che il costo del lavoro non possa essere soggetto a ribasso d'asta, nonché esclusione di giustificazioni da parte dell'offerente in caso di offerte anormalmente basse - Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, violazione dell'obbligo di osservanza delle norme comunitarie, esorbitanza dai limiti statutari.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 13 luglio 2010, n. 568, art. 3, comma 1, lett. *d*) ed *f*).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*); statuto della Regione Siciliana, art. 14, lett. *g*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 87, comma 2, lett. *g*).

Opere pubbliche - Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Criteri di aggiudicazione - Previsione che in tema di valutazione dell'anomalia delle offerte le giustificazioni siano presentate dai concorrenti già in sede di gara - Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, violazione dell'obbligo di osservanza delle norme comunitarie, esorbitanza dai limiti statutari.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 13 luglio 2010, n. 568, art. 3, comma 1, lett. *e*).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*); statuto della Regione Siciliana, art. 14, lett. *g*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 86; direttiva 2004/18/CE, art. 55 del 31 marzo 2004.

Opere pubbliche - Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Criteri di aggiudicazione - Requisiti per la qualificazione - Inclusione delle informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa - Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, violazione dell'obbligo di osservanza delle norme comunitarie, esorbitanza dai limiti statutari.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 13 luglio 2010, n. 568, art. 3, comma 1, lett. *g*).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*); statuto della Regione Siciliana, art. 14, lett. *g*); d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, art. 7, comma 1, lett. *e*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Opere pubbliche - Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario - Contrasto con il Codice degli appalti pubblici che costituisce diretta attuazione delle norme comunitarie, lesione del principio della concorrenza - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, violazione dell'obbligo di osservanza delle norme comunitarie, esorbitanza dai limiti statutari.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 13 luglio 2010, n. 568, art. 4, commi 5, 6, 7 e 8.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*); statuto della Regione Siciliana, art. 14, lett. *g*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 11, commi 9, 10, 10-*bis* e 10-*ter*.



L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 13 luglio 2010, ha approvato il disegno di legge n. 568 dal titolo «Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 16 luglio 2010.

Il provvedimento legislativo, che adegua la disciplina degli appalti di opere pubbliche alle disposizioni di principio del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, contiene all'articolo 3, comma 1, lett. *d)*, *e)*, *f)* e *g)* e all'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 norme che danno adito a censure di costituzionalità.

Prima di prospettare i singoli rilievi si ritiene necessario delineare, alla luce di quanto affermato da codesta Eccellentissima Corte, con le sentenze n. 45 e n. 221 del 2010, le linee fondamentali del riparto delle competenze legislative nel settore degli appalti pubblici tra Stato e Regione siciliana.

L'art. 14, lett. *g)* dello Statuto Speciale, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, attribuisce alla Regione siciliana competenza esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse nazionale».

In presenza di siffatta specifica attribuzione, deve pertanto ritenersi che, non contemplando il novellato Titolo V della parte II della Costituzione la materia «lavori pubblici» trova applicazione, in base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione», la previsione statutaria prima citata.

Ciò, tuttavia, come costantemente affermato da codesta Corte (*ex plurimis* sentenze n. 431/2007, n. 322/2008 e n. 411/2008), non comporta che — in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nel territorio della Regione — la legislazione regionale sia libera di esplicarsi senza alcun vincolo e che non trovino applicazione le disposizioni di principio contenute nel primo menzionato «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Il primo comma del medesimo articolo 14 dello Statuto Speciale sopra citato prevede, infatti, che la competenza esclusiva della Regione deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e senza pregiudizio delle riforme economico-sociali.

In questa prospettiva vengono in rilievo in primo luogo i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie, e quindi le disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello dell'Unione Europea.

Peraltro la Regione siciliana è indubbiamente vincolata in base all'art. 117, 1° comma della Costituzione al rispetto degli obblighi internazionali ai quali sono riconducibili i principi generali del diritto comunitario e delle disposizioni contenute nel Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità Europea, ora ridenominato, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e, in particolare, di quelle che tutelano la concorrenza (sentenza C.C. n. 45/2010).

Codesta Corte ha altresì precisato che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. *e)* dell'art. 117 della Costituzione «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenza n. 401 del 2007).

Avuto riguardo al diritto comunitario, devono essere ricomprese in tale nozione «le disposizioni legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali procedure in modo da assicurare “la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici”» (sentenza n. 401/2007).

Nello specifico settore degli appalti vengono altresì in rilievo tutte le disposizioni che «disciplinando la fase produttiva alla stipulazione del contratto si qualificano per le finalità perseguite di assicurare la concorrenza «per» il mercato e che tendono a tutelare essenzialmente i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi (artt. da 28 a 32, da 34 a 37, da 45 a 54, da 56 a 66 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea)» (sentenza n. 45 del 2010).

Sul punto quindi la Regione siciliana nel dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse regionale, pur esercitando una competenza esclusiva specificamente attribuita dallo Statuto di autonomia «deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto alla disciplina della fase del procedimento amministrativo di evidenza pubblica, i principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e dunque le disposizioni contenute nel Codice degli appalti che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste al livello europeo» e che sono espressione dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e delle norme di riforme economico-sociale (sentenza n. 45/2010).

Codesta Corte, inoltre, ha avuto modo di chiarire nella più volte citata sentenza n. 45 del 2010 che al Codice degli appalti pubblici deve essere riconosciuto il carattere sostanziale di norma fondamentale di riforma economico-sociale in quanto ha comportato una complessiva e profonda innovazione normativa in un settore che assume importanza nazionale e che richiede l'attuazione di principi uniformi su tutto il territorio del Paese. «Tali principi comportano, tra l'altro,



l'omogeneità e la trasparenza delle procedure, l'uniforme qualificazione dei soggetti, la libera concorrenza degli operatori in un mercato senza restrizioni regionali».

Le norme del predetto Codice che attengono, da un lato alla scelta del contraente (alla procedura di affidamento) e, dall'altro, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla correlata sua esecuzione, costituiscono un legittimo limite all'esplicarsi della potestà legislativa esclusiva della Regione. Questa quindi si ritiene non possa adottare, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, una disciplina con contenuti difformi da quella assicurata dal legislatore statale con il decreto legislativo n. 163 del 2006, in attuazione delle prescrizioni poste dall'U.E. (sentenza C.C. n. 221/2010).

Codesta Corte ha altresì ulteriormente precisato che la disciplina delle procedure di gara e dei criteri di aggiudicazione sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma lett. e) della Costituzione, di esclusiva competenza dello Stato.

«L'esclusività di siffatta competenza si esprime nell'ammissibilità della formulazione da parte del legislatore statale di una disciplina integrale e dettagliata della richiamata procedura e nell'inderogabilità delle relative disposizioni» (sentenza n. 431 del 2007).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1 lett. d), e), f) e g), e nell'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 si ritengono costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 14, lett. g) dello Statuto Speciale e dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione in quanto incidono sulle procedure di selezione dei concorrenti e di affidamento stabilendo una disciplina autonoma, in taluni casi anche difforme, da quella nazionale, cui avrebbero dovuto adeguarsi in materia di tutela della concorrenza, intervenendo in un settore estraneo alla competenza legislativa regionale e riservato viceversa, allo Stato.

L'art. 3, comma 1, lett. d) ed f), infatti nel prevedere che non è soggetto a ribasso d'asta il costo del lavoro e nell'escludere giustificazioni ai fini di quanto disposto dal comma 1-bis 2 inerenti allo stesso si pone in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 87, comma 2, lett. g) del Codice degli appalti, che considera il suddetto costo oggetto di eventuale giustificazione da parte dell'offerente in caso di offerte anormalmente basse.

Così come l'art. 3, comma 1, lett. e), palesemente contrasta con l'art. 86 del Codice degli appalti e con l'art. 55 della Direttiva europea 2004/18/CE in quanto stabilisce in tema di valutazione dell'anomalia delle offerte che le giustificazioni siano presentate dai concorrenti già in sede di gara.

Articoli questi del decreto legislativo n. 163 del 2006 ritenuti da codesta Corte espressamente vincolanti per le Regioni con le sentenze n. 431/2007 e n. 322 del 2008.

Infine le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lett. g) e nell'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8, sebbene riproducano sostanzialmente le corrispondenti norme statali di cui all'art. 7, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 34/2000 e all'art. 11, commi 9, 10, 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 163 del 2006, così come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 53/2010 in tema rispettivamente di qualificazione e di aggiudicazione, vertendo entrambi in materia riconducibile alla concorrenza, così come chiarito da codesta Corte, sono da ritenersi di esclusiva competenza dello Stato e precluse a qualsiasi forma d'intervento del legislatore regionale.

Non può invero ritenersi ammissibile che il legislatore regionale, privo della competenza nella materia «*de qua*» per le ragioni prima esposte, possa operare un sostanziale recepimento delle disposizioni statali senza però prevedere al contempo che il recepimento stesso disponga l'indispensabile rinvio dinamico alla eventuale legislazione nazionale successivamente introdotta, e ciò al fine di evitare che in tale ipotesi possano essere in vigore normative difformi «*medio tempore*» in attesa del necessario adeguamento alla nuova disciplina.

P. Q. M.

Impugna l'art. 3, comma 1, lett. d), e), f) e g) e l'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 del disegno di legge n. 568 dal titolo «Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti» approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 13 luglio 2010 per violazione dell'art. 14, lett. g) dello Statuto Speciale e dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.

Palermo, addì 21 luglio 2010

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: LEPRI GALLERANO



N. 7

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 22 luglio 2010
(della Regione Puglia)

Ambiente - Parchi - Decreto del Ministro dell'ambiente con il quale "l'avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella è nominato Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 30 aprile 2010 e comunque non oltre la nomina de presidente" - Lamentata nomina di un commissario straordinario senza il previo avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del presidente, di cui all'art. 9, comma 3, della legge quadro sulle aree protette - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Puglia - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative della Regione nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nelle materie esclusive in via residuale dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca, delle competenze amministrative, nonché dei principi di riserva di legge, leale collaborazione, trasparenza, imparzialità e buon andamento nei rapporti fra Stato e autonomie - Richiesta di dichiarare che, in mancanza della leale collaborazione necessaria per addivenire all'intesa ex art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 con la Regione Puglia per la nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano, non spetta al Ministro dell'ambiente provvedere alla nomina del Commissario straordinario - Conseguente richiesta di annullare l'atto impugnato.

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 12 maggio 2010, n. 384.
- Costituzione, artt. 5, 97, 117, commi terzo e quarto, e 118; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, comma 3.

Ricorso della Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 31, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Nicola Vendola, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Delegazione romana della Regione Puglia, alla via Barberini n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Altamura e dall'avv. Tiziana T. Colelli, come da procura speciale, conferita in virtù di delibera di G.R. n. 1542 del 5 luglio 2010, a margine del presente atto a firma del Presidente della G.R. *pro tempore*, dott. Nicola Vendola;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* e per quanto possa occorrere, contro il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Avverso il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 maggio 2010 prot. 384 con il quale «L'Avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella è nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 30 aprile 2010 e comunque non oltre la nomina del presidente».

La proposizione del presente ricorso è stata decisa dalla Giunta Regionale della Puglia nella seduta del 5 luglio 2010 (si depositerà all'atto di costituzione in giudizio la relativa delibera di G.R.).

Con decreto n. 384 del 12 maggio 2010, acquisito al protocollo della Regione Puglia in data 4 giugno 2010 al n. 6669, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano l'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella «per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 30 aprile 2010 e comunque non oltre la nomina del Presidente».

Con tale decreto, quindi, il Ministro preso atto dell'approssimarsi della scadenza dell'incarico conferito all'avv. Giacomo Diego Gatta (29 aprile 2010) ha provveduto alla nomina del nuovo Commissario straordinario.

Tale nomina, tuttavia, non è stata preceduta dall'avvio e dall'effettiva prosecuzione della istruttoria finalizzata all'intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Per una migliore comprensione della fattispecie occorre ripercorrere il breve scambio di corrispondenza intercorso fra il Presidente della Regione Puglia e il Ministro.

Con nota del 28 aprile 2010, prot. 4862, il Presidente della Regione Puglia ha segnalato l'importanza di «attivare celermente il percorso di intesa sulle figure dei presidenti dei due Parchi nazionali della Regione Puglia, il Gargano (...) e l'Alta Murgia (...)», rappresentando la necessità di rilanciare le due grandi aree «individuando due figure nuove, esperte, che abbiano a cuore, come imput primario, l'interesse e la necessità di dare un senso virtuoso e partecipato a nuovi percorsi di sviluppo, di tutela, conservativo ed economico».

Nella medesima nota il Presidente della Regione Puglia ha invitato il Ministro competente «a concordare insieme, l'individuazione di due figure massimamente competenti e di alto profilo professionale che possano, da subito, prendere in mano tutti i vari ambiti di sofferenza degli Enti in questione e avviarne la riprogettazione», dichiarando nel contempo la disponibilità «a verificare le migliori personalità per questo incarico».



Con nota prot. 17175 dell'11 maggio 2010, acquisita al protocollo della Regione Puglia il 14 maggio 2010 al n. 5681, il Ministro dell'Ambiente ha chiesto al Presidente della Regione di esprimere «la formale intesa, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge n. 394 del 1991, sulla nomina dell'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella, che per i requisiti professionali e le esperienze maturate nel corso degli anni si ritiene possa essere persona idonea all'assunzione dell'incarico di Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gargano».

Con nota del 18 maggio 2010, n. 5804, il Presidente della Regione Puglia — riscontrando la comunicazione su indicata con la quale il Ministero ha chiesto di esprimere formale intesa sul nominativo proposto per la Presidenza dell'Ente Parco Nazionale del Gargano — ha chiesto un incontro urgente al fine «di addivenire ad una scelta condivisa».

Senonché, con la nota del 28 maggio 2010 n. 19568, acquisita al protocollo della Regione Puglia in data 4 giugno 2010, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato di aver provveduto, con il decreto n. 384 del 12 maggio 2010, a nominare l'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.

L'invito del Presidente della Regione Puglia ad avviare la procedura finalizzata ad una scelta condivisa, dunque, è stato del tutto disatteso: il Ministro ha nominato il Commissario Straordinario senza instaurare la procedura, prevista dall'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, finalizzata al raggiungimento dell'intesa.

Per completezza espositiva, si rappresenta che gli incarichi del Consiglio Direttivo dell'Ente parco nazionale del Gargano sono venuti definitivamente in scadenza in data 27 giugno 2008 e che il Presidente dell'Ente ha agito in regime di «*prorogatio legis*» dal 14 giugno 2008 al 29 luglio 2009; da quella data, a seguito della prima nomina ministeriale, si protrae la gestione commissariale straordinaria, con conseguenti inammissibili effetti di durata e «ordinarietà».

Il decreto n. 384 del 12 maggio 2010, oggetto del presente giudizio, è lesivo delle competenze legislative attribuite alle regioni in materie concorrenti e in materie esclusive in via residuale, delle competenze amministrative ai medesimi enti affidate nonché dei principi (e dello spirito) di leale collaborazione, trasparenza, imparzialità, e buon andamento che dovrebbero permeare i rapporti fra Stato e autonomie, soprattutto nelle materie poste al confine delle reciproche competenze istituzionali.


In via preliminare, si ritiene opportuno premettere che l'approssimarsi della scadenza dell'incarico di Commissario straordinario conferito con il decreto oggetto del presente giudizio costituzionale (30 luglio 2010) non determina carenza di interesse (sopravvenuta) al ricorso in quanto, per un verso, il medesimo decreto prolunga la durata dell'incarico «non oltre la nomina del Presidente» mentre, per altro verso, come rilevato da codesta ecc.ma Corte «in materia di conflitto fra enti, la lesione delle attribuzioni costituzionali ben può concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competenza, potendo perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale delle competenze» (*cfr.* sentenza n. 287 del 2006).

Chiarita la sussistenza e il perdurare dell'interesse al ricorso, la Regione Puglia con il presente atto solleva il conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione al decreto di quest'ultimo del 12 maggio 2010, n. 384, con il quale l'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella è stato nominato Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano.

Tale decreto viola le competenze regionali delineate dall'art. 117, comma 3, Cost. in via concorrente nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali; dall'art. 117, comma 4, Cost. in via residuale nelle materie dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca; dall'art. 118 Cost. concernente la ripartizione delle competenze amministrative, nonché i principi di riserva di legge, buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici in relazione all'art. 97 Cost. e il principio di leale collaborazione derivante dall'art. 5 Cost. (come conseguenza del temperamento dei principi di unità ed autonomia in esso sanciti) in relazione all'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 (legge - quadro sulle aree protette).

La disposizione legislativa da ultimo indicata recita testualmente: «Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano (...)».

L'importanza e la necessità dell'intesa espressamente prevista dalla disposizione su richiamata (ed univocamente interpretata come forma di paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto) risultano evidenti considerando la inevitabile interferenza fra le scelte che il Presidente dell'Ente parco deve compiere — nella regolamentazione delle attività consentite nello stesso, con riferimento alla tipologia, alle modalità di costruzione di opere e manufatti, alle attività artigianali, commerciali, agro-silvo-pastorali, sportive e ricreative — e le competenze costituzionalmente riservate alla potestà legislativa concorrente delle regioni nella materia del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla competenza esclusiva nelle materia dell'agricoltura, del turismo e della caccia e pesca.



La *ratio* di tale previsione normativa, posta a salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite, rende indiscutibile che il meccanismo dell'intesa debba essere effettivo non già un mero adempimento cui fare espresso riferimento nel decreto ministeriale di nomina del commissario straordinario.

Codesto supremo Collegio ha avuto modo di precisare più di una volta (con riferimento alla nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano) che, sebbene nessuna disposizione preveda fra gli organi dell'Ente il Commissario straordinario, «ciò non esclude il potere del Ministro dell'ambiente di nominarlo nell'esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, riconosciutagli dagli artt. 9, comma 1, e 21, comma 1, della legge n. 394 del 1991. (...) Tale potere non è esercitabile liberamente. (...) Proprio per il fatto che alla nomina del commissario si giunge in difetto di nomina del Presidente, per il mancato perfezionamento dell'intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo» (così Corte costituzionale 20 gennaio 2004, n. 27).

Tale principio è stato ripreso testualmente in una successiva pronuncia costituzionale, secondo la quale «il mancato rispetto della necessaria procedimentalizzazione per la nomina del Presidente, rende illegittima la nomina del commissario straordinario».

La Corte ha precisato che «L'illegittimità della condotta dello Stato non risiede pertanto nella nomina in sé di un Commissario straordinario, senza la previa intesa con il Presidente della Regione Toscana, ma nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo» (così Corte costituzionale 27 gennaio 2006 n. 21, richiamando la precedente sentenza n. 27 del 2004).

La pronuncia da ultimo citata, con riferimento ad un ulteriore conflitto di attribuzione fra la Regione Toscana e lo Stato relativamente alla nomina del (lo stesso) Commissario straordinario del medesimo Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano, ha nuovamente affermato il principio di diritto di seguito riportato «non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la nomina del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa per la nomina del Presidente».

Nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia con l'odierno ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri (e, per esso, il Ministro dell'ambiente) — in modo speculare rispetto al «precedente» considerato nelle sentenze richiamate — ha tenuto un comportamento non rispondente ai principi costituzionali su indicati nell'interpretazione e applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 applicando la prescrizione in esso sancita in modo meramente formale e, conseguentemente, svuotando il procedimento dell'intesa del suo profondo ed imprescindibile significato.

Alla reale e concreta volontà manifestata espressamente dal Presidente della Regione Puglia di concordare un incontro al fine di addivenire ad una scelta condivisa, è stata contrapposta da parte del Ministro dell'ambiente una sterile interpretazione della procedura delineata dall'art. 9, comma 3, legge n. 394/1991, che ha di fatto determinato negli atti emessi la violazione dei principi costituzionali indicati.

Il decreto di nomina del Commissario straordinario è stato, sì, preceduto dalla richiesta diretta al Presidente della Regione di esprimere «formale intesa» sul nominativo indicato (avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella) ma, di fatto, non è stata offerta all'ente regionale la possibilità di far pervenire il proprio orientamento in quanto prima ancora della ricezione della richiesta ministeriale di intesa (acquisita al protocollo regionale il 14 maggio 2010) il Ministro dell'ambiente aveva già provveduto a nominare (in data 12 maggio 2010) il Commissario straordinario nella stessa persona dell'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella.

Il ristretto arco temporale intercorrente fra la richiesta del Ministro dell'Ambiente di intesa sul nominativo del Presidente (datata 11 maggio 2010) e il decreto di nomina del Commissario Straordinario emesso il giorno successivo (il 12 maggio 2010) nonché l'espressione utilizzata («formale intesa») rendono evidente la natura prettamente formale del procedimento avviato dal Ministro.

L'intesa «forte» prevista dalla normativa vigente è stata, pertanto, ridotta a mera clausola di stile e finalizzata unicamente a precostituire la legittimità del successivo decreto di nomina del Commissario straordinario, in evidente violazione, tra l'altro, del principio costituzionale di leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Non solo non vi sono state le «reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione fra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo» (ritenute necessarie dalle sentenze n. 27 del 2004 e n. 21 del 2006), ma lo Stato non ha neanche preventivamente verificato — attendendo e leggendo la risposta della Regione — la possibilità di raggiungere l'intesa sul nominativo indicato (o, eventualmente, su altro di proposta regionale) e di provvedere, quindi, direttamente alla nomina del Presidente (e non del Commissario straordinario).



La Regione Puglia ritiene che l'applicazione meramente formale data dal Ministro al procedimento dell'intesa — evidente anche nella motivazione (costantemente reiterata) degli ultimi provvedimenti di nomina o di conferma del Commissario straordinario — sia lesiva delle competenze costituzionali garantite alla Regione, violi il principio di leale collaborazione e rechi *vulnus* agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione.

Tale evidenza è ulteriormente attestata dal fatto che alla richiesta di «urgente incontro» formulata dal Presidente della Regione Puglia — con nota del 28 aprile 2010 prot. 4862 (nella quale è stata rappresentata la necessità di concordare figure massimamente competenti e di alto profilo professionale, verificando «le migliori personalità per questo incarico») e con nota del 18 maggio 2010 prot. 5804 — non ha fatto seguito la convocazione dell'auspicato confronto costruttivo per una «scelta condivisa», bensì la nomina dell'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella a Commissario straordinario dell'Ente parco del Gargano.

Il Ministro, dunque, non ha ritenuto necessario (e neanche opportuno) attendere la risposta del Presidente della Regione Puglia né soddisfare le richieste di incontro reiteratamente formulate da quest'ultimo, eludendo così le procedure volte a ricercare un'effettiva intesa.

Codesta Ecc.ma Corte ha evidenziato che «Lo strumento dell'intesa tra Stato e Regioni costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto; intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilità di un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del 1991). Nella specie, non realizza la richiesta condizione di legittimità il rifiuto d'intesa sul nominativo proposto dal Ministero seguito dalla mera richiesta d'incontro, fra le parti, non seguita da alcuna altra attività» (Corte costituzionale n. 27 del 2004).

La sentenza costituzionale n. 21 del 2006, già richiamata, ha quindi chiarito che la nomina commissariale non può essere giustificata dal solo fatto che non si sia raggiunta l'intesa per la nomina del presidente (ndr. soprattutto, poi, in fattispecie come quella in esame in cui il procedimento è stato richiamato in modo esclusivamente formale) «perché in questo modo si finirebbe per attribuire al Governo il potere di aggirare l'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, scegliendo come commissario una persona non gradita dal Presidente della regione».

La Regione Puglia, alla luce di quanto esposto, chiede che venga accertata e dichiarata la illegittimità del decreto n. 384 del 12 maggio 2010 del Ministro dell'ambiente recante la nomina dell'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella a Commissario straordinario dell'Ente parco del Gargano, in quanto la formale comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 9, comma 3 della legge n. 394/1991 — laddove non comporti l'effettiva «procedimentalizzazione» della intesa finalizzata alla nomina del Presidente dell'Ente parco — non è idonea a consentire allo Stato (e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) la nomina del commissario, risultando illegittima una procedura «alternativa» destinata a consentire, nei fatti, all'Amministrazione statale la possibilità di aggirare la previsione legislativa in evidente violazione dei principi costituzionali in precedenza richiamati.

P. Q. M.

Promuove conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché codesta ecc.ma Corte costituzionale — previa dichiarazione che, in mancanza della leale collaborazione necessaria per addivenire all'intesa ex art. 9, comma 3 della legge n. 394/1991 con la Regione Puglia per la nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano, non spetta al Ministro dell'ambiente provvedere alla nomina del Commissario straordinario — annulli il decreto ministeriale n. 384 del 12 maggio 2010.

Bari - Roma, addì 5 luglio 2010

Avv. Marina Altamura - Avv. Tiziana T. COLELLI



N. 222

*Ordinanza del 12 febbraio 2010 emessa dal Giudice di pace di Isernia
nel procedimento penale a carico di Abedalaiziz Benagaiadi*

Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione dell'assenza di un giustificato motivo come elemento costitutivo del reato o quanto meno come esimente - Disparità di trattamento rispetto alla più grave ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di colpevolezza - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, comma terzo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 8/2010 promosso nei confronti di Abedalaiziz Benagaiadi, non comparso, nato in Marocco in data 1° settembre 1979 ed elettivamente domiciliato presso il difensore d'ufficio avv. Delia Rita Di Meo — assente — con studio in Isernia alla Via Laurelli n. 15, sostituito d'ufficio di pronta reperibilità dall'avv. Ottavio Ferrara — presente — imputato del reato previsto e punito dall'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 1, per «essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione (in quanto privo del permesso di soggiorno)», reato (di natura permanente) accertato in Isernia in data 31 gennaio 2010 dal Nucleo Operativo Radiomobile dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Isernia - Legione Carabinieri Molise.

I N F A T T O

In data 31 gennaio 2010, alle ore 14,30 circa in Isernia alla P.zza della Repubblica, a seguito di un controllo operato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Isernia si appurava che l'imputato Abedalaiziz Benagaiadi, di nazionalità marocchina, era sprovvisto dei documenti di identificazione e di soggiorno nel territorio nazionale. Sottoposto ai rilievi dattiloscopici e fotosegnalatici, emergeva che, pur non essendo gravato da pregiudizi penali, lo stesso aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera.

Con atto di presentazione immediata ex art. 20-bis del d.lgs. n. 274/2000 emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia in data 4 febbraio 2010, l'imputato era tratto in giudizio per il reato sopra rubricato.

All'udienza del 12 febbraio 2010, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la ricognizione delle parti, e prima dell'apertura del dibattimento, questo giudicante ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2009 — suppl. ord. n. 1 — in parziale allineamento con le numerose ordinanze di rimessione disposte dalla magistratura ordinaria e di prossimità (v. in senso cronologico ord. Tribunale Pesaro del 31 agosto 2009; ord. G.d.P. di Orvieto del 28 settembre 2009; ord. G.d.P. Lecco del 1° ottobre 2009; ord. G.d.P. di Gubbio del 15 ottobre 2009; ord. G.d.P. di Bologna del 21 ottobre 2009; ord. Trib. Modena del 4 novembre 2009), ciò per i seguenti

M O T I V I

La norma in esame (art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94) punisce (a titolo contravvenzionale e con sola pena pecuniaria) lo straniero che si sia illegalmente trattenuto nel territorio nazionale poiché privo di permesso di soggiorno, escludendo espressamente l'applicabilità dell'art. 162 c.p. (oblazione per i reati contravvenzionali), la cui procedibilità è sottoposta alla



condizione che lo stesso non sia stato effettivamente espulso o respinto alla frontiera in esecuzione di un provvedimento emesso dal Questore, laddove, in tal caso, il giudice pronunzia sentenza di non doversi procedere.

A parere di questo remittente, la norma è in chiaro odore di incostituzionalità laddove non prevede, quale elemento costitutivo del reato (o quantomeno come esimente codificata), l'assenza di un giustificato motivo, che è invece espressamente previsto nella fattispecie ben più grave (infatti delittuosa, e non già contravvenzionale) di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 (inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale), operando così un'evidente discriminazione tra chi rifiuta di obbedire ad un ordine legalmente reso dell'autorità amministrativa e chi semplicemente permane sul territorio nazionale.

Così intesa, la norma appare in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, data l'evidente disparità di trattamento operata nei confronti dello straniero reo solo di permanere nel territorio nazionale, pur non avendo manifestato alcun disprezzo per le leggi ed i provvedimenti resi dalle autorità del paese ospitante;

b) con l'art. 24, comma 2 della Costituzione e 111, commi 1, 2 Cost., laddove l'impossibilità dello straniero di comprovare (o meglio, di far valutare dal giudice) un giustificato motivo che gli abbia impedito di regolarizzare la sua posizione costituisce una chiara lesione del diritto di difesa, data la natura intrinseca del reato, cui elemento costitutivo è rappresentato dalla sua stessa presenza sul territorio nazionale, la cui prova (seppure impropria), risulta *ex actis* dalla semplice lettura dell'atto di presentazione immediata, in palese contrasto con il principio per il quale la prova si forma solo nel dibattimento. Ciò che si vuol dire, in buona sintesi, è che la natura del reato non consente all'imputato alcuna pratica difesa, risolvendosi il processo in un vuoto simulacro privo delle garanzie costituzionali di cui all'art. 111 Cost., laddove è assicurato il contraddittorio nella formazione della prova nonché la piena parità delle parti (art. 111, commi 2 e 4 Cost.);

c) col generale principio di ragionevolezza (*rectius*: giustificatezza) dell'azione legislativa, nel caso di specie assolutamente arbitraria e priva di ogni giustificazione sul piano costituzionale.

Non sovengono, sempre a parere di questo remittente, interpretazioni costituzionalmente orientate della norma tali da escludere la rilevanza della questione qui sollevata, non essendo possibile l'applicazione delle scriminanti previste dagli artt. 51 ss. c.p.c., tu di natura tipica, né tantomeno estendere, in chiave analogica, la scriminante (anch'essa tipizzata) prevista dall'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, di stretta applicazione poiché relazionata ad un comportamento del tutto diverso (ciò quello di non aver ottemperato all'ordine di allontanamento disposto dal Questore), non assimilabile, *strictu sensu*, alla fattispecie prevista dalla norma qui censurata.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come introdotto dalla lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2009 — suppl. ord. n. 1 — si pone quindi come questione pregiudiziale, ovvero un antecedente logico-giuridico necessario per la decisione della causa, in quanto, se accolta, comporterebbe l'assoluzione dell'imputato del reato per cui si procede o quantomeno di valutarne l'effettiva colpevolezza. In definitiva, ritiene questo remittente che il giudizio non sia definibile indipendentemente dalla risoluzione delle suddette questioni.

P. Q. M.

Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 — suppl. ord. n. 1 — in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma Costituzione, nella parte in cui non prevede, come elemento costitutivo del reato, o quantomeno esimente codificata, l'assenza di un giustificato motivo, in violazione degli artt. 3, 24, secondo comma e 111, commi 2 e 4 Cost.;

Sospende il giudizio per pregiudizialità costituzionale, ordinando alla cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza, sempre a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Pronunziata in Isernia, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2010 e letta in pubblica udienza.

Il giudice di pace: RUSCILLO



N. 223

*Ordinanza del 18 dicembre 2009 emessa dal Giudice di pace di Palermo
nel procedimento penale a carico di Abdel Haled*

Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Questione di legittimità costituzionale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale n. 429/09 R.G. G.d.P. nei confronti di Abdel Haled (nato in Tunisia il 20 ottobre 1970), emette la seguente ordinanza.

A scioglimento della riserva dell'11 dicembre 2009, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 e 1, comma 16, lett. *a*) legge n. 94/2009 con gli artt. 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione italiana.

P. Q. M

Ordina la sospensione del giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.


Il giudice di pace: PAGANO

10C00588

N. 224

*Ordinanza del 30 novembre 2009 emessa dal giudice di pace di Torino
nel procedimento civile promosso da Castaldo Davide contro Uniqa Protezione S.p.a.*

- **Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Danno biologico per lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) - Criteri e misure di risarcimento previsti dal codice delle assicurazioni private - Liquidazione tabellare agganciata al valore del punto base di invalidità e ai coefficienti di variazione corrispondenti alla gravità del danno e all'età del danneggiato - Impossibilità per il giudice di aumentare di oltre un quinto tale ammontare in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato - Conseguente inapplicabilità di criteri e valori risarcitori di formazione giurisprudenziale - Limitazione del diritto all'integrale risarcimento del danno alla persona, non giustificata da un adeguato temperamento degli interessi in gioco - Diversità di trattamento tra situazioni identiche (applicandosi la previsione censurata solo ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli ed in caso di azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore) - Irragionevole possibilità che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2009, il danneggiato ottenga un diverso ammontare risarcitorio a seconda che agisca contro la propria impresa assicuratrice e/o contro il responsabile del danno - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'uguale trattamento di situazioni di fatto diverse - Irragionevole livellamento del risarcimento rispetto alle conseguenze dinamico-relazionali delle lesioni (tanto più a seguito del divieto di autonoma liquidazione del danno morale, affermato dalle Sezioni unite della Cassazione) - Compressione irragionevole del diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale - Eccesso di delega, non avendo la legge parlamentare autorizzato l'introduzione di alcun limite al risarcimento del danno.** Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24, (32), e 76, in relazione all'art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 38.



IL GIUDICE DI PACE

Nella causa civile iscritta al n. 15643/09 del ruolo generale avente per oggetto risarcimento danni da incidente stradale, promossa da Castaldo Davide, residente in Torino, ed elettivamente domiciliato in Torino corso Tassoni, n. 12 presso lo studio dell'avvocato Massimo Perrini che lo rappresenta e difende come da delega in atti;

Contro Uniqa protezione S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Udine, viale Venezia n. 99 ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Matteotti n. 53 presso lo studio dell'avvocato Angelo Formica che la rappresenta e difende in forza di delega in atti, convenuta, nonché contro Arcuri Teo residente in Rivalta (Torino), via Giaveno n. 46/2, altro convenuto contumace.

Ha depositato la seguente ordinanza.

PREMESSO

Con atto di citazione notificato il 26 marzo 2009 il sig. Castaldo Davide conveniva in giudizio la Uniqa Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 31 gennaio 2008; asseriva l'attore che in tale data era trasportato sulla Lancia Y targata CS965AF di proprietà e condotta dal sig. Arcuri Teo assicurata per la responsabilità civile obbligatoria dalla Uniqa Assicurazioni s.p.a., e che detto veicolo veniva urtato dalla Fiat Tipo targata TO41297R di proprietà del sig. Barbagiovanni Luca ed assicurata per la responsabilità civile obbligatoria dalla Reale Mutua Assicurazioni;

All'udienza di comparizione il G.d.P. rilevava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del vettore che veniva quindi evocato in giudizio dalla difesa attorea senza che peraltro esso vettore provvedesse a costituirsi in giudizio alla successiva udienza, per cui verificata la presenza delle condizioni di legge ne veniva dichiarata la contumacia; sempre all'udienza di comparizione la difesa attorea dichiarava che per mero errore aveva evocato in giudizio l'Uniqa Assicurazioni s.p.a. omettendo l'esatta sua denominazione di Uniqa Protezione e quest'ultima si costituiva regolarmente in giudizio alla successiva udienza dichiarando in sostanza di assumere la gestione della lite in luogo di Uniqa Assicurazioni s.p.a. che veniva quindi estromessa dal giudizio;

Espletate le prove ammesse, le parti all'udienza del 19 ottobre 2009 precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa venisse trattenuta a sentenza; la difesa attorea chiedeva in via preliminare, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24 e 32 della Costituzione, sospendersi il giudizio e disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

La risoluzione della questione di legittimità costituzionale così preliminarmente sollevata può indubbiamente esplicare notevoli conseguenze sulla decisione del giudizio in corso, posto che nello stesso non è in discussione la responsabilità di parte convenuta ma essenzialmente il risarcimento del danno alla persona patito dall'attore per la cui quantificazione dovrebbe farsi obbligatoriamente riferimento a quanto stabilito dall'articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005, il che non consentirebbe di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, per cui si ritiene necessario sollevarla per quanto in appresso verrà precisato, sospendendo il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Le argomentazioni esposte dalla difesa dell'attore possono sinteticamente così riassumersi: premesso che il danno patito dallo stesso attore è tale da non poter essere adeguatamente risarcito in considerazione delle sue particolari caratteristiche che fanno sì che la sua quantificazione, ove effettuata con riferimento ad un'adeguata sua personalizzazione come ritenuto dall'attuale evoluzione legislativa esuli dai criteri di legge, vengono effettuate le seguenti critiche all'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005: a) violazione dell'art. 76 della Costituzione da parte di detta norma per l'introduzione di un limite per la liquidazione del danno alla persona non previsto dalla legge delega 23 luglio 2003, n. 229 ed inferiore a quanto in precedenza liquidato con le tabelle in uso presso i vari tribunali; a1) illegittimità costituzionale degli artt. 5 della legge n. 57/2001 e 23 della legge n. 273/2002 laddove, a seguito di caducazione dell'art. 139, si giungesse ad una reviviscenza di dette norme dovendosi applicare gli ordinari criteri risarcitori del danno alla persona comunemente adottati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità; b) violazione dell'articolo 3, comma 2 della Costituzione a fronte dello squilibrio esistente tra la personalizzazione del danno dell'infortunato effettuata secondo le tabelle in uso presso i vari Tribunali e quella concessa dai criteri di cui all'art. 139 che pongono limiti rigidi, squilibrio che è ancora più evidente se si prende in considerazione anche solo il fatto che un'invalidità del 10%, allo stato, viene liquidata con le suindicate tabelle, mentre quella del 9% viene liquidata con i criteri di detta norma ed ulteriore difformità di trattamento è evidenziabile dopo l'intervento delle Sezioni unite della suprema Corte laddove venne rivisitata la



liquidazione del danno non patrimoniale soprattutto con riferimento ai contenuti del danno biologico con conseguente impossibilità di riconoscere il danno morale come in precedenza accadeva nella pratica; c) violazione dell'articolo 3, comma 1 della Costituzione con riferimento al soggetto danneggiante od alla tipologia della causa del danno; sotto il primo aspetto viene preso in considerazione il fatto che la procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209/2005 si affianca senza sostituirla, alla procedura ordinaria, nel senso che il danneggiato può agire per il risarcimento del suo danno sia nei confronti della propria assicurazione sia nei confronti del danneggiante con il risultato che nel rapporto assicurato assicuratore operano necessariamente i criteri dell'articolo 139 mentre nel rapporto tra danneggiante e danneggiato regolato dalle norme ordinarie potrebbe aversi una liquidazione dello stesso danno secondo le tabelle in uso presso i singoli Tribunali con risultati ovviamente difforni; riguardo al secondo aspetto viene invece in considerazione il fatto che il danneggiato da eventi della circolazione stradale viene risarcito con i limiti di legge, mentre questi finirebbero per non operare per il soggetto danneggiato da altri eventi; d) violazione degli articoli 2 e 24 della Costituzione in relazione ad una corretta e necessaria personalizzazione del danno, posto che il limitato incremento del 20% concesso dalla legge non tiene conto delle diverse effettive ricadute che uno stesso pregiudizio può provocare a vari soggetti portando ad un livellamento dei risarcimenti soprattutto nella valutazione dei risvolti dinamico relazionali che in concreto possono avere conseguenze differenti da soggetto a soggetto; e) violazione dell'articolo 32 della Costituzione per il mancato risarcimento della sofferenza fisica e morale quale limite del diritto alla salute e ciò in particolare dopo l'intervento delle Sezioni unite della Cassazione laddove si ritenga che il danno morale resti compreso nel danno biologico tanto più che il primo non consiste solo nel dolore fisico preso in considerazione nella quantificazione del secondo ma anche nella sofferenza morale. La difesa attorea rilevava infine l'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 139 in relazione ai mutati indirizzi giurisprudenziali quali recepiti dal diritto vivente posto che detta norma non lascia spazi di manovra al giudice il quale si deve limitare ad un conteggio matematico che impedisce un'adeguata personalizzazione del danno.

OSSERVA

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1) Richiami sui precedenti legislativi e sulle questioni sorte in ordine agli stessi.

Prima di procedere all'esame della questione di legittimità costituzionale sollevata è opportuno ricordare quanto a suo tempo osservato in ordine all'articolo 5 della legge 5 marzo 2001 con il quale si introdussero le tabelle per la liquidazione del danno biologico per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento ed all'art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che introdusse la possibilità di aumento dell'ammontare del danno biologico liquidato in forza di tali tabelle, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

In ordine al momento in cui entrarono in vigore dette norme, che si può dire rappresentino l'antecedente storico dell'articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005, si deve ricordare che lo stesso art. 5 della legge n. 57/2001 prevedeva che i competenti Ministeri provvedessero alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità il che avvenne con il decreto ministeriale 3 luglio 2003 (in *G.U.* 11 settembre 2003, n. 211) per cui l'articolo 5 della legge n. 57/2001 risultò di fatto applicabile solo dopo l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale.

Di recente si è osservato che da quel momento venne introdotto «... un regime speciale per il danno biologico lieve o da micropermanente (sino a 9 punti) in deroga al regime ordinario codificato dall'articolo 2056 c.c. e con la previsione (introdotta da successiva novella n. 273 del 2002) del potere di correzione della stima del danno nella misura del 25%, così delimitando il potere di personalizzazione del danno, ampiamente sostenuto dalla Corte costituzionale (1986 n. 194) e della Corte di cassazione (incluso il punto 4.9 del preambolo sistematico delle SU 11/11/1008 n. 26973 e 26974).

Le tabelle ministeriali in questione, per atto amministrativo, appaiono in contrasto con la definizione ampia del danno biologico considerata, anche per le micropermanenti, dall'art. 139 secondo comma del codice delle assicurazioni, che determina la struttura complessa del danno biologico nelle sue quattro componenti essenziali (fisica e psichica e riferito alle perdite della vita attiva e della vita di relazione), tanto da determinare gli stessi tribunali a ritenerle orientative e non vincolanti, in attesa di una loro riformulazione nel rispetto della forma regolamentare e per decreto presidenziale» così in motivazione Cass.13 maggio 2009 n. 11048).



Si ritiene poi di ricordare che attenta dottrina, all'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge n. 57/2001, rilevò trattarsi di norma di portata generale ma con tre limiti applicativi e cioè causale, oggettivo e temporale. In ordine alla limitazione causale che qui maggiormente può interessare, detta dottrina osservò che tale norma appariva difficilmente compatibile con il combinato disposto degli articoli 3 e 32 Cost. perché se la salute è un bene dell'individuo e tutti gli individui sono uguali non si comprende perché una stessa lesione debba essere risarcita in modo diverso a seconda che derivi da una caduta dal motorino piuttosto che da una caduta da cavallo; inoltre se l'intento del legislatore era stato quello di eliminare le disparità di trattamento derivanti da diversi orientamenti giurisprudenziali le stesse non sarebbero state eliminate permanendo in tutti quei casi in cui il danno alla salute sia derivato da un fattore estraneo alla circolazione dei veicoli.

La giurisprudenza di merito, con riferimento al richiamato articolo 5 della legge n. 57/2001 sollevò a suo tempo numerose questioni di sua illegittimità costituzionale che si conclusero con le ordinanze della Corte costituzionale n. 126/2003, 64/2004, 434/2004 e 33/2006 le quali, con varie motivazioni, dichiararono la manifesta inammissibilità delle questioni poste.

Di fatto si deve però rilevare:

L'ordinanza n. 126/2003 dichiarò la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 57/2001 perché le questioni di incostituzionalità risultarono sollevate con ordinanza «priva, nel suo complesso, degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni stesse, non essendovi sufficienti indicazioni sulle ragioni per cui si configurerebbe la violazione del parametro costituzionale ...».

L'ordinanza n. 64/2004 si limitò a restituire gli atti al giudice rimettente al fine di una nuova valutazione sulla rilevanza, alla luce dello *ius superveniens* costituito dall'art. 23, comma 3, della legge n. 273/2002 che aveva sostituito il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 57/2001, cui seguì, dopo che il giudice rimettente aveva nuovamente rimesso gli atti alla Corte costituzionale, l'ordinanza n. 33/2006 che, a sua volta, rilevò che detto giudice aveva ommesso ogni descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale limitandosi a confermare la rilevanza delle questioni evidenziate con la precedente ordinanza di remissione e la Corte escluse l'idoneità di una motivazione *per relationem* anche se dello stesso Giudice ed anche se già ad essa sottoposta con conseguente inammissibilità della proposta questione di legittimità;

L'ordinanza n. 434/2004 affermò che l'art. 5 della legge n. 57/2001 nella parte in cui disciplina la liquidazione delle micropermanenti «...è applicabile soltanto all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo...» per cui trattandosi nel caso di specie di danno di una convenuta che aveva esplicito domanda riconvenzionale senza che poi si sia fatto intervenire nel giudizio l'assicuratore dell'attrice, che tale danno avrebbe dovuto pagare, la questione è stata dichiarata inammissibile, mentre per quanto poteva riguardare l'eventuale rilevanza della questione nel rapporto tra danneggiato e danneggiante la questione è stata dichiarata inammissibile per mancanza di motivazione al riguardo.

Da quanto sin qui rilevato può desumersi che la questione nodale e cioè l'eventuale incostituzionalità di una norma che ponga una tabellazione rigida per la liquidazione delle micro permanenti solo per i danni da circolazione dei veicoli, non è stata di fatto esaminata con riferimento all'art. 5 della legge n. 57/2001, posto che le varie ordinanze di remissione alla Corte vennero respinte solo perché prive di basilari elementi che potessero venir presi in considerazione dalla stessa.


Tanto rende dunque ancora attuali le critiche come sopra ricordate a suo tempo formulate dalla dottrina alla predetta legge n. 57/2001 alle quali, si può tuttora far riferimento, per avvalorare i dubbi di incostituzionalità dell'articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005, dubbi, che devono essere ora esaminati anche con riferimento agli attuali indirizzi della giurisprudenza in tema di valutazione del danno alla persona per gli ulteriori motivi che in appresso verranno svolti.

2) *Violazione dell'articolo 2 della Costituzione per la fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.*

Il quesito che ci si deve preliminarmente porre è se il legislatore possa stabilire che la vittima di un illecito aquilano non possa pretendere più di una somma predeterminata a titolo di risarcimento indipendentemente dall'effettiva consistenza del pregiudizio subito.

Di tale questione la Corte Costituzionale ebbe ad occuparsi in svariate occasioni.

Per quanto qui interessa e per i risvolti che le decisioni adottate ossono riverberare sulla questione qui sollevata, si può ricordare la sentenza 2 maggio 1985, n. 132 con la quale la Corte costituzionale venne chiamata a stabilire se fossero o meno contrari alla Costituzione gli articoli 1 della legge 19 maggio 1932, n. 841 e 2 della legge 3 dicembre 1962, n. 1832 nella parte in cui, dando esecuzione all'articolo 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e successive modifiche, stabilivano che la responsabilità del vettore aereo per il risarcimento del danno alla persona fosse contenuta entro il limite di 250.000 franchi Poincaré.



In motivazione detta sentenza osservò: «Si può intanto precisare che l'aver comunque sancito un limite alla responsabilità del vettore non basta ad integrare la prospettata ipotesi di illegittimità costituzionale sebbene importi una deroga al principio del risarcimento integrale del danno ... Occorre vedere più da vicino se la limitazione dell'obbligo risarcitorio sia giustificata dallo stesso contesto normativa in cui essa si colloca, nel senso che la denunciata disciplina pattizia riesca a comporre gli interessi del vettore con un sistema di ristoro del danno non lesivo della norma costituzionale di raffronto... Ad avviso della Corte deve trattarsi di una soluzione normativa atta ad assicurare l'equilibrato componimento degli interessi in gioco: e dunque, per un verso sostenuta dalla necessità di non comprimere indebitamente la sfera di iniziativa economica del vettore, per l'altro, congeniata secondo criteri che, in ordine all'imputazione della responsabilità o alla determinazione della consistenza del limite in discorso, comportano idonee e specifiche salvaguardie del diritto fatto valere da chi subisce il danno ...».

Nei termini in cui essa è configurata «.. la norma che di fronte alle lesioni corporee...esclude il ristoro integrale del danno non è assistita da un idoneo titolo giustificativo. Occorre quindi concludere che essa lede la garanzia eretta dall'articolo 2 Costituzione a presidio inviolabile della persona.».

Come rilevato da attenta dottrina le norme limitatrici della responsabilità del vettore aereo vennero dichiarate costituzionalmente illegittime non perché fissassero un limite al risarcimento, ma perché non realizzavano l'«equo contemperamento» tra l'interesse della vittima al risarcimento integrale e quello del vettore aereo allo svolgimento della propria attività, in particolare non fissando né un meccanismo che garantisse alla vittima la certezza del ristoro (ad esempio per una responsabilità oggettiva), né criteri di adeguamento dell'importo del massimale.

Si tratta a questo punto di vedere se l'articolo 139 del codice delle assicurazioni violi o meno l'articolo 2 della Costituzione facendo applicazione dei principi come sopra affermati: premesso dunque che la semplice previsione di un tetto risarcitorio non può costituire di per se violazione del richiamato articolo 2 Cost., occorre allora vedere se tale norma realizzi l'equo contemperamento degli interessi in gioco.

Ma il contemperamento degli interessi in gioco si deve ammettere che da tale norma non è realizzato, visto che a fronte della rigida limitazione risarcitoria imposta al danneggiato questi non ottiene alcun vantaggio diretto od indiretto nei confronti del responsabile o del suo assicuratore come potrebbe essere ad esempio una responsabilità oggettiva dell'assicuratore stesso. Non pare poi ragionevole sostenere che l'interesse all'esercizio dell'attività assicurativa possa essere ritenuto preminente su quello all'integrale risarcimento del danno. alla persona. In sostanza, la sproporzione del trattamento delle rispettive posizioni risulta evidente tanto più se si considera anche che l'assicuratore ha già ottenuto un vantaggio, sul piano commerciale, dall'introduzione dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli.

Di conseguenza, si può rilevare l'assenza dell'equo contemperamento tra i contrapposti interessi che come si è visto è il presupposto della legittimità costituzionale di qualsiasi norma limitativa del diritto al risarcimento e da ciò deriva il contrasto dell'articolo 139 cod. assic. con il richiamato articolo 2 della Costituzione.

A conclusioni similari, sia pur esaminando il problema da diversa angolatura, è pervenuta la giurisprudenza di merito laddove venne precisato da più parti ci si è interrogati, tenuto conto della valenza costituzionale del risarcimento del danno alla persona, alla luce del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione e del principio della necessaria integralità del risarcimento, circa il rischio di illegittimità costituzionale dell'introduzione di limitazioni massime al risarcimento del danno alla persona, che non appaiano ragionevolmente giustificate da un interesse pubblico di rilievo costituzionale.

Almeno in linea di principio non sembra da escludersi la sussistenza di un apprezzabile interesse pubblico all'introduzione di un limite legale massimo al risarcimento, al fine di stabilizzare il mercato assicurativo e soprattutto di garantire una certa uniformità dei risarcimenti sul territorio nazionale di una loro minima prevedibilità da parte degli operatori del settore.

Il riconoscimento astratto dell'ammissibilità dell'introduzione di soglie-limite, di per sé non contrastanti con la Costituzione, non significa però che il legislatore non debba rispettare parametri di ragionevolezza per introdurre le soglie.

È in tale scenario che matura il sospetto di incostituzionalità delle norme di cui agli articoli 138 e 139 Codice delle Assicurazioni ove le stesse fossero reinterprete alla luce del «nuovo» art. 2059 c.c. così come concepito dalle Sezioni unite» (così in motivazione Corte d'appello di Torino 30 ottobre 2009, n. 1315).

3) Violazione dell'articolo 3, comma 1 della Costituzione con riferimento all'eziologia del danno ed al soggetto danneggiante.

Già si è in precedenza accennato come in dottrina, criticando l'articolo 5 della legge n. 57/2001, si sia osservato come tale norma apparisse difficilmente compatibile con il combinato disposto degli articoli 3 e 32 Cost. perché se la salute è un bene dell'individuo e tutti gli individui sono uguali non si comprende perché una stessa lesione debba essere risarcita in modo diverso a seconda che derivi da una caduta dal motorino piuttosto che da una caduta da cavallo.



Identico ragionamento può ora venir fatto nei confronti dell'articolo 139 codice delle assicurazioni il cui disposto vale nei confronti dei danni alla persona conseguenti alla circolazione dei veicoli ed in caso di azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore non essendovi ragione per discostarsi anche da quanto affermato dall'ordinanza n. 434/2004 in riferimento all'art. 5 della legge n. 57/2001 laddove precisò che detta norma nella parte in cui disciplina la liquidazione delle micropermanenti ... «è applicabile soltanto all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo...».

Ed allora identica lesione può venir risarcita con gli importi di cui al d.m. 19 giugno 2009 se conseguente a circolazione dei veicoli mentre può venir risarcita con i criteri di cui alla tabella adottata dal Tribunale di Milano, che risulta oggi utilizzata da ben 44 Tribunali (v. Guida al diritto - Dossier n. 9 Novembre 2009, p. 6), se conseguente ad altra e diversa causa, come cadere in una buca stradale, eccetera.

Ma le differenze in termini monetari risultano notevoli se si pensa che nel primo caso in forza del punto base del decreto ministeriale ad un soggetto di dieci anni che abbia riportato un 1% di invalidità da circolazione, viene corrisposto euro 728,16, mentre allo stesso soggetto che abbia riportato sempre un'invalidità dell'1% cadendo in una buca può venir corrisposto l'importo di euro 1.276,00 e con l'aumentare dell'invalidità le differenze risultano ancora maggiori se si pensa che un 9% in un soggetto di 24 anni con la tabella ministeriale viene risarcito con euro 14.017,81 e con euro 18.620,00 con la tabella di Milano.

La differenza di trattamento in presenza di identiche situazioni, che consegue a quanto appena rilevato, risulta allora evidente con conseguente violazione dell'articolo 3, comma 1 della Costituzione.

Quanto appena rilevato si riflette anche nei confronti del soggetto danneggiante tenuto al risarcimento, posto che se questi è un assicuratore contro il quale sia stata proposta l'azione diretta sarà obbligato ad un risarcimento calcolato con i criteri di cui alla tabella ministeriale, mentre tanto non avverrà per il danneggiante tenuto a sensi dell'art. 2043 e seguenti c.c.

Ma le conseguenze di tale situazione possono avere effetti particolari anche nei confronti dell'assicuratore che sia tenuto in forza di un contratto per garanzie che non consentano l'azione diretta contro di esso.


Può di fatto accadere che un soggetto responsabile, ad esempio, a sensi dell'art. 2051 c.c. per danno cagionato da cose in custodia od a sensi dell'art. 2052 c.c. per danni cagionati da animale, venga convenuto in giudizio per rispondere di danni a persona dei quali debba rispondere a sensi di dette norme e venga condannato al risarcimento degli stessi; ma la quantificazione di detti danni potrà essere effettuata non necessariamente con i criteri di cui all'art. 139 codice delle assicurazioni non essendo impedito al giudicante di adottare anche altri criteri che potrebbero essere magari quelli di cui alla tabella di Milano o comunque quella del Tribunale competente.

Ed allora al momento in cui il danneggiato — assicurato si rivolgerà alla propria compagnia di assicurazione per essere manlevato dalle richieste del danneggiato, a sensi dell'art. 1917 c.c., l'assicuratore si troverà a dover intervenire per il risarcimento di un danno liquidato con criteri diversi e quasi sicuramente ben più elevati da quelli che sarebbero stati utilizzati se il danno fosse stato invece provocato dalla circolazione dei veicoli.

Nell'ambito dei giudizi per il risarcimento di danni alla persona da circolazione stradale si potrà avere una situazione anche più complessa come osservato nelle esaurienti e ben motivate note conclusive depositate dalla difesa attorea, nelle quali si rileva come dopo l'intervento della Corte costituzionale con la sentenza 19 giugno 2009, n. 180 la procedura di risarcimento prevista dall'art. 149 cod. assic. si affianca, senza sostituirla obbligatoriamente, a quella ordinaria, nel senso che al danneggiato è consentito agire sia contro la propria assicuratrice che contro il responsabile del danno, il che comporta risultati economici diversi, visto che, nel primo caso, la liquidazione del danno sarebbe vincolata ai parametri della tabella ministeriale e nel secondo caso si avrebbe invece una liquidazione con i più favorevoli valori tabellari in uso presso i vari Tribunali, con evidenti e irragionevoli disparità di trattamento a seconda del soggetto che venga evocato in giudizio.

La situazione diventa poi ancora più complessa nel caso in cui il danneggiato agisca cumulativamente contro l'assicuratore con l'azione diretta, magari a sensi dell'articolo 149 cod. assic. e contestualmente contro il responsabile del danno a sensi degli artt. 2043- 2054 c.c. con il risultato che al primo potrebbe chiedere il risarcimento del danno da micro permanente ma con il limite della tabella di legge ed al secondo potrebbe chiedere il risarcimento con le altre tabelle per ottenere il totale risarcimento e quest'ultimo potrebbe venir così condannato ad importo superiore a quello invece posto a carico dell'assicuratore per cui per non essere poi esposto in proprio dovrebbe porre una domanda di manleva a sensi dell'art. 1917 c.c. nei confronti del proprio stesso assicuratore.

Da quanto sin qui precisato resta dunque confermata l'irragionevolezza della scelta legislativa con evidente violazione della norma costituzionale ed in particolare dell'art. 3, comma 1.



4) *Violazione dell'articolo 3 della Costituzione come principio di uguaglianza dinanzi alla legge sotto il profilo dell'uguale trattamento di situazioni di fatto diverse, dell'articolo 2 per la limitazione all'effettiva tutela giurisdizionale conseguente alla limitazione al risarcimento e dell'articolo 24.*

L'articolo 139 cod. assic., fissati i criteri e le misure per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, come precisa al suo primo comma, prevede al comma 3 che l'ammontare del danno biologico, liquidato a sensi di detta norma, possa essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

È appena il caso di sottolineare che, in ogni caso, l'aumento del quinto non può prescindere dal concreto accertamento, nel singolo caso, della sussistenza di conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinariamente derivanti da invalidità dello stesso grado di quella accertata, e tali da incidere negativamente su una qualsiasi delle attività vitali cui la vittima era dedita prima del sinistro.

È evidente anzitutto che il differente aumento del risarcimento consentito in relazione all'entità delle lesioni, potrebbe porre una certa discriminazione, visto che per le lesioni di lieve entità si è mantenuto il limite del 20% già in precedenza prefissato, mentre per le altre si è previsto il limite del 30% il che peraltro potrebbe essere giustificato dalla maggior importanza di queste ultime.

Si deve però, rilevare, per quanto riguarda le lesioni di lieve entità, che è senz'altro vero che le stesse non comportano, in genere, conseguenze pratiche immediate sull'attività dinamico relazionale del soggetto, ma ciò non può escludere la presenza di casi del tutto particolari nei quali un limite alla personalizzazione può risultare irragionevole.

Basti pensare ad esempio che determinate menomazioni di un ginocchio o di un piede vengono quantificate con percentuali che, a seconda dell'importanza delle medesime, possono venir quantificate dal 5 al 9%.

Ma le conseguenze di lesioni del genere possono influire anche pesantemente su attività ludico sportive che il singolo infortunato dimostri di praticare. Si pensi ad un soggetto che nel tempo libero partecipi a gare amatoriali di ballo e che in conseguenza di una anchilosi della I metatarso - falangea del piede (per la quale si riconosce un 5%) non possa più ballare a quel livello, dovendo così rinunciare a gareggiare con le soddisfazioni di prima, o ad un soggetto appassionato sciatore che a causa di una ridotta flessione del ginocchio (che può giungere sino al 9%) si ritrovi con evidenti difficoltà a praticare detto sport, dovendo così rinunciare ad escursioni di un certo impegno.

L'adeguamento al caso concreto concesso al giudice per una personalizzazione del danno consente di riconoscere, con la tabella ministeriale attuale, nei casi ipotizzati, ad un soggetto di 40 anni, che abbia riportato un 5% di invalidità per la lesione al piede un risarcimento di euro 4.642,02 per il danno biologico, ed al massimo euro 928,40 (corrispondente all'aumento del 20%) per le conseguenze influenti sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita concretantisi nel caso di specie nel non poter più partecipare a gare amatoriali di ballo. Nel caso dello sciatore, sempre quarantenne, che si ritrovi a dover limitare sensibilmente la sua attività sportiva, avremo, per il 9% di riduzione della flessione del ginocchio, euro 12.811,98 per il biologico, ed euro 2.562,39, come massimo di aumento per l'adeguamento del risarcimento al suo reale danno. Come si può rilevare gli aumenti consentiti dalla legge non sono certo tali da compensare i pregiudizi che in tali casi vengono provocati.

Si tratta ovviamente di casi limite che però rappresentano danni rientranti certo nel danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 c.c. che: «... costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'articolo 185 c.p.» (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4053).

Resta comunque il fatto che in casi del genere, nei quali le conseguenze delle lesioni influiscono pesantemente sulle condizioni soggettive dei danneggiati, si vengono ad avere liquidazioni in forza dell'art. 139 cod. che non coprono la reale entità del danno, mentre altrettanto non potrebbe dirsi per identiche lesioni che abbiano colpito individui con diverse condizioni soggettive. È infatti bensì vero che sarebbe praticamente impossibile trovare due soggetti che conducano vite assolutamente identiche, ma è altrettanto vero che fratture agli arti da cui siano derivate menomazioni motorie provocheranno disagi ben diversi a chi pratici attività sportiva rispetto a chi non la pratici.

E tanto evidenza come il sistema posto in essere con l'articolo 139 cod. assic. porta a trattare in maniera uguale situazioni di fatto diverse con evidente violazione del principio di uguaglianza di fronte alla legge.



La situazione si è però resa ancora più complessa dopo che le Sezioni unite con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 hanno affermato la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale ed hanno anche precisato che «Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale, nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad esempio derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.».

Ed allora del danno non patrimoniale di cui ai casi particolari in precedenza evidenziati si dovrebbe tenere conto globalmente nella personalizzazione del danno biologico con il limite dell'aumento del 20% che finisce, però, per determinare un livellamento del risarcimento particolarmente con riferimento ai risvolti dinamico relazionali provocati dallo stesso danno.

Di conseguenza, impedendosi al giudicante di personalizzare la liquidazione del danno biologico adeguandola alle caratteristiche del singolo caso concreto con il limite suindicato che porta a concedere importi inadeguati, si deve ammettere la violazione anche dell'articolo 2 della Costituzione determinandosi un'irragionevole compressione del diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale il che porta anche ad una violazione dell'articolo 24 della Costituzione.

È appena il caso di ricordare che nella prassi precedente si consideravano come pregiudizi distinti e separati il danno biologico e quello cosiddetto morale e si giungeva ad una loro separata liquidazione, per cui attraverso la liquidazione del secondo si poteva tener conto di quelle conseguenze dannose il cui risarcimento avrebbe potuto superare la soglia del quinto di legge.

Con l'attuale indirizzo, che non consente la duplicazione del risarcimento di danni già di fatto risarciti con il danno biologico non è più possibile per le micro permanenti cercare di adeguare il risarcimento alla reale entità del danno quale risultante da situazioni, sia pur particolari, come quelle in precedenza evidenziate, quanto meno prendendo in considerazione quella parte di danno che costituendo una sofferenza dell'individuo, già rientra nel danno biologico. Ed allora si potrebbe cercare di giungere ad una liquidazione adeguata del danno sulla scorta delle allegazioni e prove fornite dal danneggiato al fine di individuare quella norma la cui violazione ha provocato un danno non patrimoniale, ovviamente diverso dal danno biologico inteso nella sua più ampia accezione, operazione questa che per le micro permanenti, in genere, diventa operazione di indubbia difficoltà se non impossibilità, mentre nei casi di cui sopra potrebbe forse risultare una via praticabile.

In punto si ritiene opportuno ricordare essere stato affermato che «... la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura immaginario).».

(Cass. SS. UU. 19 agosto 2009, n. 18356; v. anche Cass. 25 settembre 2009, n. 20684).

5) *Violazione dell'articolo 76 della Costituzione per la previsione di un limite non previsto dalla legge delega 23 luglio 2003, n. 229.*

La legge n. 29/2003 all'art. 4 dispone testualmente: «Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio...».

Il codice delle assicurazioni doveva quindi tutelare i contraenti più deboli con adeguata informazione avendo anche riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali del relativo servizio. Ma aver riguardo alla correttezza del processo di liquidazione dei sinistri compresi gli aspetti strutturali del servizio non sembra possa significare anche porre dei limiti al risarcimento, limite questo che non risulta sia stato previsto dalla legge delega.



Si può dunque rilevare come l'introduzione di valori tabellari vincolanti per il Giudice oltre tutto con importi inferiori a quelli normalmente utilizzati dai Tribunali nelle vicende diverse da quelle di cui alla circolazione dei veicoli, si ponga in posizione opposta rispetto ai criteri guida della legge delega che risultano pur sempre indirizzati alla tutela del contraente più debole e comunque del consumatore del servizio assicurativo, posizione questa che indubbiamente può certamente rinvenirsi nell'assicurato che a sensi dell'art. 149 agisca direttamente contro il proprio assicuratore per i danni alla persona che restano contenuti nel limite previsto dall'articolo 139.

Infatti, l'assicurato che come conducente del proprio veicolo abbia riportato un danno alla persona che si sia concretato in una micro permanente, otterrà un risarcimento che non necessariamente potrebbe corrispondere al suo intero danno proprio per la presenza del limite al risarcimento previsto dall'art. 139 richiamato dall'articolo 149, e tanto non pare in linea con la tutela del contraente più debole il che pare oggi contrastare anche con gli accordi internazionali, se si pensa che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2008, n. 223) precisa testualmente all'articolo 38: «Nella politica dell'Unione è garantito un elevato livello di protezione dei consumatori.».

Da quanto sin qui detto emerge allora come l'articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005 risulti costituzionalmente illegittimo difettando della necessaria autorizzazione parlamentare e ponendosi quindi in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.

Impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

L'articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005 segue di fatto quanto già previsto dall'articolo 5 della legge n. 57/2001 che aveva il chiaro intento di contenere i costi del servizio assicurativo, intento che evidentemente si è inteso proseguire anche con il predetto articolo 139.

Ma oltre all'eccesso di delega come sopra evidenziato del quale indubbiamente si deve tenere conto, resta il fatto che un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma non può allo stato, prescindere dagli attuali principi giurisprudenziali, quali recepiti dal diritto vivente ed indirizzati alla personalizzazione della liquidazione del singolo danno alla persona ed al suo intero ristoro cui tende appunto tale operazione.

L'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 non consente invece al Giudice alcuna possibilità di adeguare al caso concreto la sua liquidazione soprattutto nei casi in cui gli importi previsti da detta norma risultino inferiori alla reale entità del danno; per contro, non potrebbe escludersi nemmeno che, in certi casi del tutto particolari, gli importi previsti possano risultare addirittura superiori al danno effettivo ed il Giudice finisca quindi per dover liquidare somma appunto superiore al danno effettivo senza poter intervenire in alcun modo.

Non si vede quindi in quale modo poter salvare la norma con un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Sulla rilevanza della questione di illegittimità costituzionale formulata.

Occorre preliminarmente osservare che nel caso di specie lo stesso assicuratore con sua comunicazione scritta precisò di aver valutato il danno alla persona patito dall'attore riconoscendo un danno biologico dell'1,5% ed una invalidità temporanea massima di giorni 10 oltre ad una invalidità temporanea minima di giorni 15, conclusioni queste cui l'attore aderì.

Si tratta di vertenza nella quale non si sono poste discussioni sulla responsabilità che non risulta contestata dall'assicuratrice che, anzi, formulò una precisa offerta, ma si discute essenzialmente sull'entità del danno risarcibile che l'assicuratrice parrebbe aver valutato rigorosamente secondo i parametri dell'art. 139 e non tenendo conto del danno morale transeunte, né delle condizioni soggettive dell'infortunato che, ove considerate, già avrebbero consentito un'offerta di maggior importo in forza dell'aumento del 20% previsto dalla norma. Non si dimentichi che non è da escludersi a priori la possibilità che in determinati casi anche una micro permanente possa provocare un danno non patrimoniale di una certa evidenza.

Peraltro, secondo l'attore, il suo danno supera l'importo offerto dall'assicuratrice e chiede per un suo integrale risarcimento adottarsi quanto meno le tabelle normalmente utilizzate dal Tribunale per le controversie diverse da quelle derivanti dalla circolazione dei veicoli con esclusione dunque della tabella prevista dall'art. 139 cod. assic. a suo avviso non soddisfacente del suo intero danno.

Al di là delle considerazioni che potranno venir fatte in sede di sentenza resta il fatto che la difesa attorea, chiedendo il risarcimento del danno sulla base della tabella ordinaria, tende a superare, di fatto, anche l'eventuale incremento del 20% di cui alla tabella dell'art. 139 e ciò per l'influenza delle lesioni sulla sua vita lavorativa e di relazione che di fatto non si possono escludere a priori, mentre quanto risultante agli atti potrebbe darne conferma, eventualmente anche solo in via indiretta o comunque presuntiva.



A sostegno di tale impostazione si deve rilevare che con una copiosa documentazione relativa a prestazioni mediche corredate con ricevute di esborsi di una certa rilevanza non certo usuale per casi del genere, si tende a comprovare la necessità di terapie antalgiche anche oltre la durata della temporanea con evidenti problematiche fisiche e conseguenti ripercussioni sulla vita di relazione del danneggiato.

Il teste escusso nel corso dell'istruttoria confermò poi che il danneggiato accusa ancora difficoltà nell'effettuare attività che comportino uno spostamento della sua testa con ripercussioni sulla sua attività lavorativa e chiaramente anche sulla sua vita di relazione.

Resta dunque il fatto che l'attuale domanda non potrebbe essere esaminata nella sua completezza, laddove si debbano applicare rigorosamente i criteri dell'art. 139 che impedirebbero di procedere ad una adeguata valutazione del danno o meglio ad una sua personalizzazione alla luce dell'articolo 2059 c.c. come ora concepito dalle Sezioni unite. È allora evidente l'interesse della parte ad una pronuncia sulla legittimità costituzionale di detta norma che, laddove confermata, impedirebbe appunto una valutazione adeguata della sua domanda impedendo comunque una personalizzazione del suo danno quale da essa richiesta, che potrebbe quindi non venir integralmente risarcito.

Tanto precisato la questione di legittimità costituzionale come sopra enunciata appare a questo Giudice seria e non manifestamente infondata e rilevante nel processo il cui esito resta ad essa collegato per cui lo stesso non può essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione.

P.Q.M.

Visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 76, della Costituzione nonché del principio della ragionevolezza;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 26 novembre 2009

Il giudice di pace: POLOTTI DI ZUMAGLIA

10C00589

N. 225

*Ordinanza dell'11 dicembre 2009 emessa dal Giudice di pace di Perugia
nel procedimento civile promosso da Ficola Andrea contro Ufficio territoriale del Governo di Perugia*

Assegno bancario - Mancato pagamento, in tutto o in parte, per carenza di provvista - Preavviso di revoca al traente dell'autorizzazione ad emettere assegni - Necessità che il trattario effettui la relativa comunicazione prima del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative (così da permettere al traente di effettuare il pagamento tardivo) - Omessa previsione - Illogicità e irrazionalità, disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche, violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

- Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Assegno bancario - Mancato pagamento, in tutto o in parte, per carenza di provvista - Preavviso di revoca al traente dell'autorizzazione ad emettere assegni - Necessità che il trattario effettui la relativa comunicazione anche alla persona fisica che, dopo aver emesso l'assegno in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, abbia perduto tale qualità nel periodo tra la data di emissione e la scadenza del termine per il pagamento tardivo - Omessa previsione - Illogicità e irrazionalità, disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche, violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

- Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 9-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.



IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6910/08 R.G. promossa da Ficola Andrea residente in Marsciano, Fraz. Castello delle Forme, Voc. Il Borgo 64/a rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco D. Pugliese presso lo studio del quale in Perugia, Via Mario Angeloni, 437, elegge domicilio - Ricorrente;

Contro Ufficio territoriale del Governo di Perugia, con sede in Perugia, Piazza Italia, 11, rappresentato e difeso dal Dott. Mario Centini - Resistente;

Con ricorso presentato in data 15 settembre 2008 il ricorrente con il patrocinio dell'avv. Francesco Pugliese ha proposto opposizione avverso ordinanza prefettizia prot. n. M-IT PR-PGUTG 0027649 20080628 con al quale veniva ingiunto al sig. Ficola Andrea in qualità di traente, ed a HQ Ceramic S.r.l., in qualità di obbligato in solido, di pagare la somma di € 2.520,00 di cui € 2.500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e € 20,00 per spese di notifica e procedimento, oltre alla sanzione accessoria amministrativa, comminata al Ficola in qualità di traente, del divieto di emettere assegni per la durata di anni 3.

Nel corso del giudizio dinanzi al Giudice adito il procuratore del ricorrente sollevava, in via incidentale e preliminare, questione di legittimità costituzionale *a)* dell'art. 8-*bis* della legge n. 386/1990 nella parte in cui non prevede che il procedimento amministrativo nei confronti del traente debba essere preceduto dalla convocazione al medesimo traente del preavviso di revoca di cui all'art. 9-*bis*, quale strumento volto a mettere quest'ultimo in condizioni di effettuare il pagamento tardivo di cui all'art. 8; *b)* dell'art. 9-*bis* della legge n. 386/1990 nella parte in cui non prevede che nei casi di emissione di assegni da parte di una persona fisica per conto della persona giuridica, che sia venuta a cessare dalle sue funzioni di legale rappresentante nel periodo intercorrente tra l'emissione dell'assegno e la scadenza per il pagamento tardivo di cui all'art. 8, il preavviso di revoca venga comunicato dal trattario anche alla persona fisica che ha emesso l'assegno e che ne risulta firmatario.

Il giudizio ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità di un'ordinanza prefettizia che è stata emessa — in applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di assegni (legge n. 386/1990) e sul presupposto che si tratti di «traente» — nei confronti di un amministratore unico di una società, alla quale gli assegni risultati (al momento della loro presentazione) impagati per difetto di provvista, sono riferiti. Con la medesima ordinanza si ingiunge in via principale all'amministratore ed in via solidale alla società, il pagamento della sanzione pecuniaria, mentre si applicava al solo amministratore unico la sanzione accessoria dell'interdizione all'emissione di assegni per un periodo di anni tre.

Occorre precisare che nella fattispecie in esame la persona fisica cui è destinata l'ordinanza prefettizia, se è vero che al momento dell'emissione degli assegni in questione ricopriva (ed in tale qualità procedeva alla relativa emissione) la qualifica di amministratore nonché legale rappresentante della società cui si riferiscono gli assegni, al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento tardivo dei medesimi assegni non aveva più tale funzione: *medio tempore* infatti la società è stata posta in liquidazione ed è stato nominato, in qualità di liquidatore, invece dell'amministratore fino a quel momento in carica, altra e distinta persona fisica esercente i poteri di nuovo legale rappresentante. A ciò va aggiunta la circostanza che mentre da un lato la comunicazione di c.d. preavviso di revoca contenente tutti i dati per conoscere i termini di scadenza del pagamento tardivo è stata notificata da parte della banca trattaria alla società di cui si discute, una pari comunicazione non è stata invece indirizzata dalla medesima trattaria all'(ex) amministratore.

Il sistema sanzionatorio applicabile al caso di specie è quello previsto e disciplinato dagli artt. 8, 8-*bis*, 9 e 9-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386 che, con riferimento alla tutela e garanzie preliminari concesse al traente (c.d. preavviso di revoca) mentre non pone problemi nel caso in cui la persona fisica intestataria del conto corrente su cui viene tratto l'assegno sia esso stesso il traente, né nel caso in cui traente sia la persona giuridica e firmatario la persona fisica allorquando tuttavia nel periodo intercorrente tra la data di emissione dell'assegno e la scadenza del termine per il pagamento tardivo non si verifica alcun mutamento dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza, lascia invece un vuoto di tutela, negando a priori le suddette garanzie preliminari concesse al traente, nell'ipotesi in cui la stessa persona fisica abbia *medio tempore* cessato dalle relative funzioni di rappresentante della persona giuridica e non abbia più alcun relativo potere di interferenza e/o disposizione del patrimonio di quest'ultima.

Il ricorrente alla luce di quanto appena osservato motiva la propria istanza sostenendo che laddove si dovesse fare applicazione al caso *de quo* della normativa predisposta per sanzionare violazioni in materia di assegni, la medesima normativa oltre ad essere illogica e irrazionale si porrebbe in ogni caso in insanabile contrasto con il principio fondamentale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione (stante la disparità di trattamento a fronte di medesime situazioni) e anche con il diritto fondamentale di difesa di cui all'art. 24 della medesima Costituzione (stante la preclusione del diritto di sanare la propria condotta e di impedire la configurazione dell'illecito).



Ciò premesso alla luce di quanto sin qui esposto, ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente oltre ad essere rilevante nel giudizio *de quo* appare non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione agli artt. 8-bis e 9-bis della legge n. 386/1990 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme agli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Perugia, addì 11 dicembre 2009

Il giudice di pace: CRISTIANI

10C0590

N. 226

*Ordinanza del 6 marzo 2010 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo
sul reclamo proposto da R.P.*

Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Prevista adozione di tutte le misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra detenuti - Inosservanza del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-*quater*, lett. *f*), come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. *f*), n. 2.4 (*recte*: n. 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Nel procedimento di sorveglianza instaurato ex art. 14-*ter* O.P. avente ad oggetto il reclamo a norma dell'art. 35 dell'Ordinamento Penitenziario avverso la nuova disciplina prevista dall'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. *f*), O.P. in materia di preparazione di cibi, introdotta con la legge 15 luglio 2009, n. 94, presentato da R.P., nato a S. il detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo, sottoposto al regime ex art. 41-*bis*, comma 2, O.P., difeso dall'avv. Flavio Gazzi, difensore di ufficio del Foro di Cuneo;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

Udite le conclusioni del rappresentante del p.m., dott. Roberto Tesio, e del difensore;



O S S E R V A

Il reclamo generico previsto dall'art. 35 O.P. è lo strumento con il quale il detenuto può attivare i poteri attribuiti in via generale al Magistrato di Sorveglianza dall'art. 69, commi 2 e 5 ultima parte, O.P.

Dette norme stabiliscono che il Magistrato di Sorveglianza «esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità della legge e dei regolamenti» e «impartisce nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati».

La Corte costituzionale con la sentenza n. 26/99 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 O.P. nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione Penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

Pur essendo infatti il reclamo al Magistrato di Sorveglianza di cui all'art. 35, comma 1, n. 2, O.P. il mezzo generale di doglianza dei detenuti, esso è però sprovvisto dei requisiti minimi della giurisdizionalità. Non è invero contemplata, perché si pervenga ad una decisione su tale reclamo, alcuna formalità di procedura né l'osservanza del contraddittorio; la decisione, pur se di accoglimento, si risolve in una mera segnalazione o sollecitazione all'Amministrazione Penitenziaria priva di stabilità o forza cogente e contro di essa non è previsto poi alcun mezzo di impugnazione.

Il giudice delle leggi, pur affermando l'esigenza costituzionale del riconoscimento del diritto di azione nell'ambito di un procedimento avente carattere giurisdizionale, ha però escluso che la lacuna normativa potesse essere colmata in via interpretativa mediante il ricorso ad uno dei procedimenti previsti dalla normativa vigente.

Pertanto ha chiamato il legislatore a colmare il vuoto normativo ed attuare il principio costituzionale affermato.

Nell'inerzia del legislatore si è venuto a creare un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la possibilità o meno per l'interprete di individuare, tra quelli previsti dall'ordinamento, un rimedio giurisdizionale a carattere generale suscettibile di garantire l'attivazione del principio della necessaria tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive e di essere quindi esteso alla procedura che si instaura a seguito di reclamo.

Con la sentenza n. 5 resa in data 26 febbraio 2003, depositata il 10 giugno 2003, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sono intervenute a comporre il suddetto contrasto giurisprudenziale, insorto nella specifica materia dei provvedimenti dell'Amministrazione Penitenziaria concernenti i colloqui e la corrispondenza telefonica dei detenuti.

Le statuizioni delle Sezioni Unite appaiono applicabili non solo ai colloqui visivi e telefonici, ma anche in relazione a tutti gli atti dell'Amministrazione Penitenziaria lesivi di posizioni soggettive dei detenuti e degli internati e quindi per tutte le materie assistite dalla riserva di giurisdizione.

Le Sezioni Unite partendo dalla riaffermazione del principio che la restrizione della libertà personale non determina il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria e che al riconoscimento della titolarità di diritti deve necessariamente accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, con l'osservanza delle garanzie procedurali minime costituzionalmente dovute (la possibilità del contraddittorio, la stabilità delle decisioni e l'impugnabilità con ricorso per cassazione) hanno individuato il rimedio giurisdizionale contro la lesione delle posizioni soggettive del detenuto nel procedimento disciplinato dagli artt. 14-ter e 69 O.P., che risponde ad esigenze di speditezza e semplificazione.

La materia oggetto del reclamo ex art. 35 O.P. di cui al presente procedimento, concernendo l'alimentazione del detenuto, rientra certamente nell'ambito delle fondamentali posizioni giuridiche soggettive dello stesso, in quanto attinente ad uno degli aspetti essenziali per l'esistenza e la salute dell'uomo.

La procedura applicabile al caso di specie è quindi quella prevista dall'art. 14-ter O.P., ovvero reclamo al magistrato di sorveglianza, eventuale presentazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento, udienza svolta con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'Amministrazione Penitenziaria possono presentare memorie. Pertanto l'istanza di presenziare all'udienza odierna avanzata dall'interessato in data 9 gennaio 2010 è stata correttamente respinta dal Magistrato di Sorveglianza in data 11 gennaio 2010, non ravvisandosene i presupposti di legge.

R.P., è detenuto in espiatione della pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di cumulo n. 422/2009 SIEP del 21 luglio 2009 emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno per associazione di tipo mafioso, vari omicidi aggravati, rapina aggravata, violazione legge armi, distruzione di cadavere, favoreggiamento personale ed altro commessi dal 1980 al 1993, nel 1998 e, quanto al reato associativo, dal 1980 almeno fino al 1994, data dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (d.p. 24 maggio 1996; f.p. *MAI*).



R.P., è attualmente sottoposto al regime di sospensione delle ordinarie regole del trattamento penitenziario disposto con decreto del Ministro della Giustizia emesso in data 3 dicembre 2009, efficace per anni due dalla data di emissione. Egli è pertanto legittimato attivamente alla proposizione del presente reclamo

A seguito dell'approvazione della Legge 15 luglio 2009 n. 94, che ha introdotto sostanziali modifiche alle disposizioni normative previgenti in materia di regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis O.P., la Direzione della Casa Circondariale di Cuneo, con ordine di servizio n. 26/2009 del 3 agosto 2009, ha disposto che, a partire dall'8 agosto 2009, data di entrata in vigore della predetta legge, sarà sempre previsto per i detenuti sottoposti all'art. 41-bis O.P., tra l'altro, il divieto di acquistare al sopravvitto o ricevere dall'esterno generi alimentari che secondo l'uso comune richiedano cottura; l'utilizzazione dei fornelli personali autoalimentati, esclusivamente per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonché cibi già cotti forniti dall'Amministrazione Penitenziaria; la possibilità di detenere una macchinetta del caffè del tipo Moka, un pentolino in lega leggera per scaldare liquidi ed una padellina in lega leggera per riscaldare cibi forniti dall'Amministrazione Penitenziaria.

Inoltre, l'Amministrazione Penitenziaria, con circolare GDAP n. 0286202-2009 del 4 agosto 2009, ha apportato le necessarie modifiche alla precedente circolare in materia n. 3592-6042 del 9 ottobre 2003, emanata successivamente all'entrata in vigore della legge n. 279/2002, precisando, tra l'altro, che è fatto divieto al detenuto di ricevere dall'esterno e di acquistare al sopravvitto generi alimentari che per il loro utilizzo richiedano cottura; che è consentito l'utilizzo dei fornelli personali esclusivamente per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande.

Pertanto, nei confronti del R.P. la Direzione della Casa Circondariale di Cuneo ha applicato direttamente ed integralmente, dandone avviso ai detenuti ristretti in tale regime, la normativa dettata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 ed entrata in vigore in data 8 agosto 2009, attenendosi a quanto dalla stessa previsto, nonché alla citata circolare GDAP del 4 agosto 2009 che ne disciplina il contenuto.

Si ritiene che la nuova disciplina restrittiva sopra richiamata sia immediatamente applicabile nei confronti del detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis O.P., in assenza di espressa normativa a carattere transitorio che disponga diversamente, tenuto conto della natura meramente recettizia del dettato normativo che connota il regime penitenziario differenziato concretamente delineato dai decreti ministeriali di applicazione, l'ultimo dei quali attualmente in esecuzione nei confronti del reclamante è peraltro intervenuto successivamente all'applicazione integrale, automatica e generalizzata della nuova disciplina disposta dall'Amministrazione Penitenziaria nei confronti di tutti i detenuti già sottoposti al 41-bis O.P.

Ne discende la competenza in materia del Giudice remittente, vertendo il reclamo in esame sul trattamento penitenziario concretamente imposto al detenuto in forza di diretta applicazione di norme di legge, secondo le indicazioni emanate all'Amministrazione Penitenziaria con l'ordine di servizio e la circolare citati, e non venendo, pertanto, minimamente in rilievo nel caso di specie la competenza esclusiva attribuita dalla legge n. 94/2009 al Tribunale di Sorveglianza di Roma concernente i reclami aventi ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti applicativi del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis O.P.

In relazione alle citate nuove restrizioni introdotte dalla legge n. 94/2009, concernenti il divieto di cuocere cibi, il reclamante si duole del fatto che l'Amministrazione Penitenziaria non gli consente di acquistare generi alimentari che per il loro utilizzo richiedono cottura, come la pasta, anche laddove si tratti di generi alimentari che si prestano ad essere consumati anche crudi, quali cipolla, aglio e basilico e conclude chiedendo che venga ripristinata la possibilità di acquistare cipolla, aglio e basilico.

Assume rilievo preliminare ai fini della decisione del reclamo in esame la valutazione circa la legittimità costituzionale del divieto di cuocere cibi introdotto dalla Legge n. 94/2009 per i detenuti sottoposti all'art. 41-bis O.P. di cui questo giudice deve fare applicazione nel decidere la questione sottoposta alla sua attenzione.

Trattasi di questioni di legittimità costituzionale chiaramente rilevanti ai fini della decisione del reclamo in esame, atteso che nell'ambito del reclamo generico previsto dall'art. 35 O.P. il Magistrato di Sorveglianza «esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità della legge e dei regolamenti» e «impartisce nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati» (art. 69, commi secondo e quinto ultima parte, O.P.) e, quindi, è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale inerenti le norme dell'Ordinamento Penitenziario oggetto della doglianza del reclamante.

Questo Giudice, quindi, sulla base delle argomentazioni di seguito illustrate, ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione, non manifestamente infondata, di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-*quater*, lettera *f*), U.P. nella parte in cui prevede l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi, per contrarietà agli artt. 3, comma primo e 27, comma terzo, Cost., nonché al principio di ragionevolezza.



La norma che prevede l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi può ritenersi fondatamente in contrasto con gli artt. 3, comma primo e 27, comma terzo, Cost., nonché con il principio di ragionevolezza.

Infatti, tale norma pone in essere una disparità di trattamento fra detenuti, non giustificabile sulla base delle esigenze proprie del regime detentivo differenziato.

La disciplina ordinaria fondamentale in materia di acquisto di generi alimentari e di uso di fornelli è la seguente.

L'art. 9, ultimo comma, O.P. consente ai detenuti l'acquisto di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento; l'art. 14, commi ottavo e nono, d.P.R. 230/2000 precisa che i generi alimentari acquistati non devono eccedere in quantità il fabbisogno giornaliero di una persona e che non si possono accumulare generi alimentari in quantità eccedente il fabbisogno settimanale; l'art. 13, comma quarto, d.P.R. 230/2000 consente ai detenuti, nelle proprie celle, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento; l'art. 13, comma settimo, d.P.R. n. 230/2000 dispone che il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare.

A fronte della predetta disciplina ordinaria, che consente ai detenuti l'acquisto di generi alimentari al sopravvitto, l'utilizzo di fornelli personali per preparare cibi di facile e rapido approntamento, nonché, secondo le previsioni del regolamento interno, per la cottura di generi alimentari, la legge n. 94/2009 pone il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-*bis* O.P.

Orbene, non è possibile arguire come siffatto divieto possa ridurre il rischio che il detenuto mantenga contatti con l'esterno.

Invero, tale misura, per il suo contenuto, non è riconducibile alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza, apparendo viceversa palesemente inidonea o incongrua rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che legittimano l'applicazione del regime penitenziario differenziato, e finisce per acquistare un significato diverso, quale ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva estranea alla funzione attribuita dalla legge all'istituto del 41-*bis*.

Ciò appare tanto più vero se si considera che al detenuto sottoposto all'art. 41-*bis* O.P. viene comunque consentito di acquistare al sopravvitto o ricevere dall'esterno generi alimentari che secondo l'uso comune non richiedono cottura, nonché l'utilizzazione dei fornelli personali per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonché cibi già cotti forniti dall'Amministrazione Penitenziaria.

Né pare che la misura in esame possa essere finalizzata ad evitare che il detenuto possa assumere all'interno dell'Istituto Penitenziario ruoli di predominio tali da comportare l'aggregazione attorno a sé di altri detenuti, privando il detenuto di possibili manifestazioni di «potere reale» e possibili occasioni per aggregare intorno a sé «consenso» traducibile in termini di potenzialità offensive criminali, non solo e non tanto perché la mera facoltà di cucinare cibi non sembra idonea a determinare tali effetti di predominio ed aggregazione, ma anche e soprattutto perché tali medesimi effetti il detenuto ben potrebbe ottenere anche tramite l'acquisto e la ricezione di generi alimentari che non richiedono cottura.

Si deve quindi dubitare della costituzionalità della restrizione in esame non solo in quanto determinante una irragionevole disparità di trattamento con i detenuti ordinari, non riconducibile alle finalità istituzionali del regime di cui all'art. 41-*bis* O.P., ma anche in quanto idonea a determinare, tenuto conto del complesso delle ulteriori limitazioni imposte in virtù dell'applicazione del predetto regime, un trattamento penitenziario contrario al senso di umanità, con violazione dell'art. 27, comma terzo, Cost.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che non sia effettuabile da questo giudice alcuna interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata con la legge n. 94 del 2009, di modifica dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera *f*), O.P., che permetta di ritenere osservati dalla medesima i principi costituzionali sopra richiamati.

Il procedimento deve pertanto sospendersi e gli atti essere inviati alla Corte costituzionale.



P. Q. M.

Visti gli articoli 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87, 14-ter, 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, che solleva d'ufficio, dell'art. 41-bis comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2 comma 25, lettera f) n. 2.4, nella parte in cui prevede l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi, per contrarietà agli artt. 3, comma primo e 27, comma terzo, Cost., nonché al principio di ragionevolezza;

Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte medesima.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge, la notifica all'interessato, ed al Pubblico Ministero, nonché per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cuneo, così deciso in data 20 gennaio 2010

Il Magistrato di sorveglianza: Pier Marco SALASSA

10C0591

N. 227

Ordinanza del 6 marzo 2010 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo
sul reclamo proposto da M.G.

Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Limitazione della permanenza all'aperto ad una durata non superiore a due ore al giorno - Inosservanza del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità - Lesione del diritto alla salute.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), n. 2.4 (*recte*: n. 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 27, comma terzo, e 32, primo comma.

Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Prevista adozione di tutte le misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra detenuti - Inosservanza del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), n. 2.4 (*recte*: n. 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 27, comma terzo, e 32, primo comma.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza instaurato ex art. 14-ter O.P. avente ad oggetto il reclamo a norma dell'art. 35 dell'ordinamento penitenziario avverso la nuova disciplina prevista dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), O.P. in materia di permanenza all'aperto e preparazione di cibi, introdotta con legge 15 luglio 2009, n. 94, presentato da M.G., detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo, sottoposto al regime ex art. 41-bis, comma 2, O.P., difeso dall'avv. Michele Parola, Foro di Cuneo;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

Udite le conclusioni del rappresentante del P.M., dott. Roberto Tesio, e del difensore;



O S S E R V A

Il reclamo generico previsto dall'art. 35 O.P. è lo strumento con il quale il detenuto può attivare i poteri attribuiti in via generale al Magistrato di sorveglianza dall'art. 69, commi 2 e 5 ultima parte, O.P.

Dette norme stabiliscono che il Magistrato di sorveglianza «esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità della legge e dei regolamenti» e «impartisce nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati».

La Corte costituzionale con la sentenza n. 26/1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 O.P. nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

Pur essendo infatti il reclamo al Magistrato di sorveglianza di cui all'art. 35, comma 1, n. 2, O.P. il mezzo generale di doglianza dei detenuti, esso è però sprovvisto dei requisiti minimi della giurisdizionalità. Non è invero contemplata, perché si pervenga ad una decisione su tale reclamo, alcuna formalità di procedura né l'osservanza del contraddittorio; la decisione, pur se di accoglimento, si risolve in una mera segnalazione o sollecitazione all'Amministrazione penitenziaria priva di stabilità o forza cogente e contro di essa non è previsto poi alcun mezzo di impugnazione.

Il giudice delle leggi, pur affermando l'esigenza costituzionale del riconoscimento del diritto di azione nell'ambito di un procedimento avente carattere giurisdizionale, ha però escluso che la lacuna normativa potesse essere colmata in via interpretativa mediante il ricorso ad uno dei procedimenti previsti dalla normativa vigente.

Pertanto ha chiamato il legislatore a colmare il vuoto normativo ed attuare il principio costituzionale affermato.

Nell'inerzia del legislatore si è venuto a creare un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Corte di cassazione circa la possibilità o meno per l'interprete di individuare, tra quelli previsti dall'ordinamento, un rimedio giurisdizionale a carattere generale suscettibile di garantire l'attivazione del principio della necessaria tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive e di essere quindi esteso alla procedura che si instaura a seguito di reclamo.

Con la sentenza n. 5 resa in data 26 febbraio 2003, depositata il 10 giugno 2003, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione sono intervenute a comporre il suddetto contrasto giurisprudenziale, insorto nella specifica materia dei provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria concernenti i colloqui e la corrispondenza telefonica dei detenuti.

Le statuizioni delle Sezioni unite appaiono applicabili non solo ai colloqui visivi e telefonici, ma anche in relazione a tutti gli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di posizioni soggettive dei detenuti e degli internati e quindi per tutte le materie assistite dalla riserva di giurisdizione.

Le Sezioni unite partendo dalla riaffermazione del principio che la restrizione della libertà personale non determina il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria e che al riconoscimento della titolarità di diritti deve necessariamente accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, con l'osservanza delle garanzie procedurali minime costituzionalmente dovute (la possibilità del contraddittorio, la stabilità delle decisioni e l'impugnabilità con ricorso per cassazione) hanno individuato il rimedio giurisdizionale contro la lesione delle posizioni soggettive del detenuto nel procedimento disciplinato dagli artt. 14-ter e 69 O.P., che risponde ad esigenze di speditezza e semplificazione.

La materia oggetto del reclamo ex art. 35 O.P. di cui al presente procedimento, concernendo la permanenza all'aperto e l'alimentazione del detenuto, rientra certamente nell'ambito delle fondamentali posizioni giuridiche soggettive dello stesso, in quanto attinente a due degli aspetti essenziali per l'esistenza e la salute dell'uomo.

La procedura applicabile al caso di specie è quindi quella prevista dall'art. 14-ter O.P., ovvero reclamo al Magistrato di sorveglianza, eventuale presentazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento, udienza svolta con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'Amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.

M.G. è detenuto in espiatione della pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di cumulo n. esecuzione 332/2000 REG ES del 24 novembre 2004 emesso dalla Procura generale della Repubblica di Palermo per associazione di tipo mafioso, omicidio, tentato omicidio, violazione legge armi ed altro, e della pena dell'ergastolo di cui all'ordine di esecuzione pena n. 151/2008 SIEP del 13 maggio 2008 emesso dalla Procura generale della Repubblica di Palermo per vari omicidi e violazione legge armi, nonché in virtù di ordinanza di custodia cautelare del 3 aprile 2009 del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo per associazione di tipo mafioso, aggravata dal ruolo direttivo, e trasferimento fraudolento di valori, aggravato ex art. 7, legge n. 203/1991 (d.p. 28 dicembre 1991; f.p. *MAI*).



M.G., è attualmente sottoposto al regime di sospensione delle ordinarie regole del trattamento penitenziario disposto con decreto del Ministro della giustizia emesso in data 27 aprile 2009, efficace per anni due dalla data di emissione. Egli è pertanto legittimato attivamente alla proposizione del presente reclamo.

Il decreto ministeriale del 27 aprile 2009 all'art. 1 dispone che in attuazione dell'art. 41-*bis*, comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito O.P.), come modificato dall'art. 2 della legge n. 279/2002, è sospesa l'applicazione di alcuni istituti e di alcune regole di trattamento, tra i quali la «permanenza all'aperto per periodi superiori a 4 ore giornaliere, di cui due nelle sale di biblioteca, palestra, ecc., e in gruppi superiori a cinque persone».

A seguito dell'approvazione della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto sostanziali modifiche alle disposizioni normative previgenti in materia di regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* O.P., la direzione della Casa circondariale di Cuneo, con ordine di servizio n. 26/2009 del 3 agosto 2009, ha disposto che, a partire dall'8 agosto 2009, data di entrata in vigore della predetta legge, sarà sempre previsto per i detenuti sottoposti all'art. 41-*bis* O.P., tra l'altro, la durata della permanenza all'aperto di due ore complessive, riducibili ad una nei casi previsti dall'art. 10 O.P., di cui un'ora d'aria e un'ora a scelta tra socialità, palestra, ecc.; il divieto di acquistare al sopravvitto o ricevere dall'esterno generi alimentari che secondo l'uso comune richiedano cottura; l'utilizzazione dei fornelli personali autoalimentati, esclusivamente per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonché cibi già cotti forniti dall'Amministrazione penitenziaria; la possibilità di detenere una macchinetta del caffè del tipo Moka, un pentolino in lega leggera per scaldare liquidi ed una padellina in lega leggera per riscaldare cibi forniti dall'Amministrazione penitenziaria.


Inoltre, l'Amministrazione penitenziaria, con circolare GDAP n. 0286202-2009 del 4 agosto 2009, ha apportato le necessarie modifiche alla precedente circolare in materia n. 3592-6042 del 9 ottobre 2003, emanata successivamente all'entrata in vigore della legge n. 279/2002, precisando, tra l'altro, che i detenuti possono permanere all'aperto per non più di due ore giornaliere, di cui una da trascorrere in appositi locali adibiti a biblioteca, palestra, ecc.; che è fatto divieto al detenuto di ricevere dall'esterno e di acquistare al sopravvitto generi alimentari che per il loro utilizzo richiedano cottura; che è consentito l'utilizzo dei fornelli personali esclusivamente per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande.

Infine, con provvedimento ministeriale integrativo del 6 agosto 2009, notificato in data 7 agosto 2009 al M., è stato evidenziata la necessità di applicare la nuova normativa ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-*bis* O.P., i cui decreti ministeriali attualmente in esecuzione siano stati emessi in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge n. 94/2009, espressamente disponendo che l'art. 1, lettera g) dei decreti applicativi del regime detentivo speciale attualmente in vigore debba intendersi così modificato: «permanenza all'aperto per periodi superiori a due ore giornaliere, di cui una nelle sale di biblioteca, palestra, ecc., e in gruppi superiori a quattro persone».

Pertanto, nei confronti del M., la direzione della Casa circondariale di Cuneo ha applicato direttamente ed integralmente, dandone avviso ai detenuti ristretti in tale regime, la normativa dettata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 ed entrata in vigore in data 8 agosto 2009, attenendosi a quanto dalla stessa previsto, nonché alla citata circolare GDAP del 4 agosto 2009 che ne disciplina il contenuto, unitamente a quanto disposto dal provvedimento ministeriale integrativo di cui sopra. Si ritiene che la nuova disciplina restrittiva sopra richiamata sia immediatamente applicabile nei confronti del detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-*bis* O.P., in assenza di espressa normativa a carattere transitorio che disponga diversamente, tenuto conto della natura meramente recettizia del dettato normativo che connota il regime penitenziario differenziato concretamente delineato dal decreto ministeriale di applicazione e della natura meramente ricognitiva dell'intervenuta modifica normativa del successivo provvedimento ministeriale integrativo, peraltro concernente esclusivamente la durata della permanenza all'aperto, neppure firmato dal Ministro, ma da un sottosegretario, ed intervenuto successivamente all'applicazione integrale, automatica e generalizzata della nuova disciplina disposta dall'Amministrazione penitenziaria nei confronti di tutti i detenuti già sottoposti al 41-*bis* O.P.

Ne discende la competenza in materia del Giudice remittente, vertendo il reclamo in esame sul trattamento penitenziario concretamente imposto al detenuto in forza di diretta applicazione di norme di legge, secondo le indicazioni emanate all'Amministrazione penitenziaria con l'ordine di servizio, la circolare ed il provvedimento ministeriale integrativo citati, e non venendo, pertanto, minimamente in rilievo nel caso di specie la competenza esclusiva attribuita dalla legge n. 94/2009 al Tribunale di sorveglianza di Roma concernente i reclami aventi ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti applicativi del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-*bis* O.P.

In relazione alle citate nuove restrizioni introdotte dalla legge n. 94/2009, concernenti le ore d'aria e il divieto di cuocere cibi, il reclamante lamenta la violazione degli artt. 3, 13, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 111 e 113 della Costituzione, in particolare evidenziando che le modifiche normative introdotte si pongono in contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 349 e 410 del 1993, n. 351 del 1996 e n. 376 del 1997; e conclude affermando che le restrizioni in esame violano i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, integrando un trattamento contrario al senso di umanità, e chiedendo, pertanto, al giudice adito di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale.



Trattasi di questioni di legittimità costituzionale chiaramente rilevanti ai fini della decisione del reclamo in esame, atteso che nell'ambito del reclamo generico previsto dall'art. 35 O.P. il Magistrato di sorveglianza «esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità della legge e dei regolamenti» e «impartisce nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati» (art. 69, commi secondo e quinto ultima parte, O.P.) e, quindi, è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale inerenti le norme dell'Ordinamento penitenziario oggetto della doglianza del reclamante.

Questo Magistrato di sorveglianza ritiene che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal reclamante non sia manifestamente infondata e che, pertanto, la stessa debba essere sollevata nei termini e sotto i profili che verranno illustrati nel seguito.

Questo Giudice, quindi, sulla base delle argomentazioni di seguito illustrate, ritiene di dover sollevare le questioni, non manifestamente infondate, di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 41-bis, comma 2-*quater*, lettera *f*), O.P. nella parte in cui limita la permanenza all'aperto ad una durata non superiore a due ore al giorno, per contrarietà agli art. 27, terzo comma e 32, primo comma, Cost.; 2) dell'art. 41-bis, comma 2-*quater*, lettera *f*), O.P. nella parte in cui prevede l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi, per contrarietà agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, Cost., nonché al principio di ragionevolezza.

La norma che limita la permanenza all'aperto ad una durata non superiore a due ore al giorno può ritenersi fondatamente in contrasto con gli artt. 27, terzo comma, Cost. in quanto integrante un trattamento contrario al senso di umanità.

Va tenuto conto che, sulla base delle indicazioni applicative di cui alle circolari dell'Amministrazione penitenziaria in materia, delle predette due ore di permanenza all'aperto solo un'ora viene effettivamente trascorsa all'aria aperta, mentre l'altra viene fruita al chiuso, a scelta, in socialità, biblioteca, palestra, ecc.

Invero, in materia di permanenza all'aperto, l'art. 10 O.P. già fornisce un criterio normativo di portata generale, laddove prevede che debba essere consentito ai detenuti di permanere all'aria aperta almeno per due ore al giorno e che tale periodo di tempo possa essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.

Allo stesso modo, in materia di restrizioni applicabili in caso di applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis O.P., l'art. 14-*quater* O.P. prevede che le restrizioni non possano riguardare, tra l'altro, la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno, salvo quanto disposto dall'art. 10 O.P.

Tale criterio minimo di tutela era stato recepito dal previgente assetto normativo del regime di cui all'art. 41-bis O.P., che prevedeva la permanenza all'aperto per una durata non superiore a quattro ore al giorno, corrispondenti, secondo quanto sopra precisato, a due ore di effettiva permanenza all'aria aperta, il quale, pertanto, già si collocava nell'ambito della massima limitazione resa possibile dall'Ordinamento penitenziario, peraltro recependo proprio l'insegnamento della Corte costituzionale in materia.

Con la riforma introdotta dalla legge n. 94/2009 si assiste ad una ulteriore compressione della durata di permanenza all'aria aperta ad un ora al giorno, che viene, quindi, a coincidere con il limite minimo di cui all'art. 10, comma 2, O.P.

Tuttavia, mentre la norma da ultimo citata consente la riduzione della permanenza all'aria aperta ad un'ora al giorno «soltanto per motivi eccezionali», la previsione di cui alla legge n. 94/2009 è sganciata da ogni valutazione di eccezionalità e si pone, anzi, di fatto, come regime ordinario dei detenuti sottoposti all'art. 41-bis O.P., suscettibile, in verità, di ulteriore riduzione ad un'ora al giorno complessiva di permanenza all'aperto rispetto alle due previste, rimessa ad una scelta ampiamente discrezionale del Ministro.

La particolare afflittività della restrizione in esame viene in rilievo anche in rapporto alle altre limitazioni che caratterizzano il regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis O.P., le quali determinano, di fatto, un restringimento, per non dire un azzeramento, delle opportunità trattamentali fruibili dal detenuto ad esso sottoposto, il quale si viene a trovare, nella migliore delle ipotesi, in una situazione in cui la permanenza in cella si protrae per 22 ore al giorno, con la possibilità di permanenza all'aria aperta per una sola ora al giorno e di svolgimento di attività al chiuso (socialità, palestra, biblioteca, ecc.) per una sola ora al giorno.

Sotto tale profilo, la stessa Corte costituzionale, rispondendo al quesito se un limite assoluto al contenuto delle misure derogatorie si possa trarre, per analogia, dall'art. 14-*quater* comma quarto, O.P., che specifica gli ambiti della vita carceraria che non possono essere incisi dalle restrizioni disposte con il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis O.P., regime che «nella sua concreta applicazione viene ad assumere un contenuto largamente coincidente con il regime differenziato introdotto con il provvedimento ex art. 41-bis, comma 2, di sospensione del trattamento penitenziario» (Corte cost., sentenza n. 410 del 1993), ha affermato che «non può mancare la individuazione di parametri normativi per la concretizzazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, e che da questo punto di vista le indicazioni fornite dal legislatore con il quarto comma dell'art. 14-*quater* appaiono particolarmente pregnanti» (Corte cost., sentenza n. 351 del 1996).



Anche alla stregua degli standards elaborati dal Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti (CPT) l'effettuazione di almeno un'ora di esercizio all'aria aperta ogni giorno si colloca quale tutela minima fondamentale per tutti i detenuti, senza alcuna eccezione, al di sotto della quale si configurerebbe un trattamento inumano o degradante; si precisa, inoltre, che tale tutela fondamentale dovrebbe far parte di un programma più ampio di attività, che certamente non è dato ravvisare nell'ambito del regime penitenziario di cui all'art. 41-bis O.P.

La norma in esame può ritenersi fondatamente in contrasto anche con l'art. 32, comma uno, Cost. in quanto lesiva del diritto alla tutela della salute.

Infatti, la permanenza all'aria aperta per un congruo periodo di tempo, con la possibilità di effettuare esercizi fisici, è direttamente funzionale al mantenimento di buone condizioni di salute del detenuto e ad ovvie esigenze di carattere igienico-sanitarie.

Entrambe le predette esigenze non appaiono poter essere adeguatamente soddisfatte laddove si preveda che il detenuto abbia a disposizione una sola ora al giorno di permanenza all'aria aperta ed una sola ora al giorno da dedicare alla socialità o ad altre attività ricreative (biblioteca, palestra, ecc.) e debba rimanere in cella per le restanti 22 ore della giornata.

La norma che prevede l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi può ritenersi fondatamente in contrasto con gli artt. 3, comma primo e 27, terzo comma, Cost., nonché con il principio di ragionevolezza.

Infatti, tale norma pone in essere una disparità di trattamento fra detenuti, non giustificabile sulla base delle esigenze proprie del regime detentivo differenziato.

La disciplina ordinaria fondamentale in materia di acquisto di generi alimentari e di uso di fornelli è la seguente.

L'art. 9, ultimo comma, O.P. consente ai detenuti l'acquisto di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento; l'art. 14, commi ottavo e nono, d.P.R. n. 230/2000 precisa che i generi alimentari acquistati non devono eccedere in quantità il fabbisogno giornaliero di una persona e che non si possono accumulare generi alimentari in quantità eccedente il fabbisogno settimanale; l'art. 13, comma quarto, d.P.R. n. 230/2000 consente ai detenuti, nelle proprie celle, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento; l'art. 13, comma settimo, d.P.R. n. 230/2000 dispone che il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare.

A fronte della predetta disciplina ordinaria, che consente ai detenuti l'acquisto di generi alimentari al sopravvitto, l'utilizzo di fornelli personali per preparare cibi di facile e rapido approntamento, nonché, secondo le previsioni del regolamento interno, per la cottura di generi alimentari, la legge n. 94/2009 pone il divieto assoluto di cuocere cibi.

Orbene, non è possibile arguire come siffatto divieto possa ridurre il rischio che il detenuto mantenga contatti con l'esterno.

Invero, tale misura, per il suo contenuto, non è riconducibile alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza, apparendo viceversa palesemente inidonea o incongrua rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che legittimano l'applicazione del regime penitenziario differenziato, e finisce per acquistare un significato diverso, quale ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva estranea alla funzione attribuita dalla legge all'istituto del 41-bis.

Ciò appare tanto più vero se si considera che al detenuto sottoposto all'art. 41-bis O.P. viene comunque consentito di acquistare al sopravvitto o ricevere dall'esterno generi alimentari che secondo l'uso comune non richiedono cottura, nonché l'utilizzazione dei fornelli personali per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonché cibi già cotti forniti dall'Amministrazione penitenziaria.

Né pare che la misura in esame possa essere finalizzata ad evitare che il detenuto possa assumere all'interno dell'Istituto penitenziario ruoli di predominio tali da comportare l'aggregazione attorno a sé di altri detenuti, privando il detenuto di possibili manifestazioni di «potere reale» e possibili occasioni per aggregare intorno a sé «consenso» traducibile in termini di potenzialità offensive criminali, non solo e non tanto perché la mera facoltà di cucinare cibi non sembra idonea a determinare tali effetti di predominio ed aggregazione, ma anche e soprattutto perché tali medesimi effetti il detenuto ben potrebbe ottenere anche tramite l'acquisto e la ricezione di generi alimentari che non richiedono cottura.



Si deve quindi dubitare della costituzionalità della restrizione in esame non solo in quanto determinante una irragionevole disparità di trattamento con i detenuti ordinari, non riconducibile alle finalità istituzionali del regime di cui all'art. 41-bis O.P., ma anche in quanto idonea a determinare, tenuto conto del complesso delle ulteriori limitazioni imposte in virtù dell'applicazione del predetto regime, un trattamento penitenziario contrario al senso di umanità, con violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che non sia effettuabile da questo giudice alcuna interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata con la legge n. 94 del 2009, di modifica dell'art. 41-bis, comma 2-ter, lettera f), O.P., che permetta di ritenere osservati dalla medesima i principi costituzionali sopra richiamati.

Il procedimento deve pertanto sospendersi e gli atti essere inviati alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87, 14-ter, 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera i), della legge 26 luglio 1975, n. 354 così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lettera f) n. 2.4, nella parte in cui limita la permanenza all'aperto ad una durata non superiore a due ore al giorno, per contrarietà agli artt. 27, terzo comma e 32, primo comma, Cost.;

Dichiara, altresì, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lettera f) n. 2.4, nella parte in cui prevede l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi, per contrarietà agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, Cost., nonché al principio di ragionevolezza;

Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte medesima.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge, la notifica all'interessato, ed al pubblico ministero, nonché per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cuneo, addì 20 gennaio 2010

Il Magistrato di sorveglianza: DOTT. Pier Marco SALASSA


10C0592

N. 228

Ordinanza del 23 marzo 2010 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Toscana sul ricorso proposto da Menichetti Monica contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Empoli

Imposte e tasse - Riscossione mediante ruoli - Notificazione della cartella di pagamento - Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia dell'atto - Previsione che, in tali casi, la notificazione si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito dell'atto è affisso nell'albo comunale - Conseguente impossibilità che il termine per l'impugnazione della cartella dinanzi al giudice tributario decorra dalla concreta conoscibilità di essa da parte del destinatario, procurata dal ricevimento della raccomandata informativa - Irragionevole sproporzione tra la tutela degli interessi del notificante e del notificatario, in contrasto con il principio di parità del contraddittorio - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e inviolabilità della difesa - Richiamo alla sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 [quarto comma].
- Costituzione artt. 3, 24 e 111.



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1159/09 spedito il 24 aprile 2009 avverso la sentenza n. 4/04/2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze;

Contro Agenzia Entrate - Ufficio Empoli proposto da ricorrente: Menichetti Monica, via della Piovola, 85 - 50053 Empoli (Firenze), difeso da: Marchetti dott. Cesare via Roma, 36 - 50054 Fucecchio (Firenze).

Atti impugnati: ruolo e cartella di pagamento n. 2006/150364 IRPEF 2002; ruolo e cartella di pagamento n. 2006/150364 add. regionale 2002.

Premesso che con sentenza n. 4/04/08 la Commissione tributaria provinciale di Firenze dichiarava inammissibile, per tardività, il ricorso promosso da Menichetti Monica avverso una cartella di pagamento per omesso o carente versamento di IRPEF per l'anno 2002;

che la predetta cartella di pagamento era stata notificata alla Menichetti ai sensi del combinato disposto dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/73 a norma del quale «nei casi previsti dall'art. 140 del c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'albo del Comune»;

che il ricorso della Menichetti alla Commissione tributaria provinciale era stato proposto nei sessanta giorni dall'effettiva conoscibilità dell'atto impositivo, avvenuta con la ricezione della raccomandata che avvisava del deposito dell'atto all'albo del Comune, ma non nei sessanta giorni dalla notifica come perfezionata ai sensi dell'art. 26 richiamato;

che la contribuente ha proposto tempestivo e rituale appello dinanzi a questa Commissione tributaria regionale, deducendo che il predetto meccanismo normativo configura una *fictio iuris* assoluta in ordine alla conoscibilità, da parte del contribuente, dell'atto impositivo, senza tenere conto che la concreta conoscibilità dell'atto impositivo stesso può essere posteriore — come in effetti è nel caso che ci occupa — al giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'albo del Comune, venendo lesa, in tal caso, il diritto di difesa che concede sessanta giorni quale termine per proporre impugnazione e violando così i diritti costituzionali in tema di uguaglianza, ragionevolezza e inviolabilità della difesa;

che la parte appellante chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale in merito alla norma su richiamata, nella parte in cui non consente che i sessanta giorni previsti quale termine per l'impugnativa decorrano dalla concreta conoscibilità, da parte del destinatario, dell'atto impositivo;

che la predetta questione sembra a questo Giudice non manifestamente infondata, anche alla luce della recente sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 della Corte costituzionale, sussistendo, allo stato, una irragionevole sproporzione tra la tutela dell'interesse del notificante e quello del destinatario della notifica, mentre il principio del contraddittorio impone una effettiva parità di trattamento delle opposte ragioni;

che la risoluzione della predetta questione è rilevante ai fini della decisione dell'appello in oggetto;

P. Q. M.

Solleva dinanzi alla Corte costituzionale, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Il Presidente: TROVATO

Il relatore: TURRI

10C0593

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUR-035) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
 - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
 - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

€ **190,00**

€ **180,50**

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

